SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 2 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della difesa

Ministero delle attività produttive

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 aprile 2003, n. **94.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Sana'a il 3 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 456.775 per l'anno 2003, in euro 441.975 per l'anno 2004 ed in euro 456.775 annui, a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 aprile 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto*, il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 366):

Presentato dal sen. Enrico Pianetta il 2 luglio 2001.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 4 febbraio 2001 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 15, 24 ottobre 2002 e 7 novembre 2002.

Relazione scritta annunciata il 26 novembre 2002 (atto S.366/A - relatore sen. F. Provera).

Esaminato in aula e approvato il 6 febbraio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3651):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, V, VII e X.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 20 febbraio 2003, 11 marzo 2003.

Relazione scritta presentata l'11 marzo 2003 (atto C. 3651 - relatore on. G. Selva).

Esaminato in aula e approvato l'8 aprile 2003.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO YEMEN SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dello Yemen, qui di seguito denominate le Parti Contraenti, desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo delle relazioni culturali, scientifiche e tecnologiche,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente Accordo ha lo scopo di promuovere e realizzare attività che favoriscano una migliore conoscenza reciproca dei rispettivi patrimoni culturali e che stimolino la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

Le Parti Contraenti si impegnano a favorire quelle iniziative che, nel rispetto della legislazione interna, promuovano e sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Art. 2.

Le Parti Contraenti favoriranno lo sviluppo della collaborazione diretta tra le Istituzioni Accademiche e gli Istituti di ricerca, nonché lo scambio di docenti, ricercatori e personalità del mondo della cultura.

Art. 3.

Le Parti Contraenti potranno, ove lo ritengano necessario, richiedere di comune accordo la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o all'attuazione di programmi o di progetti derivanti dalle forme di cooperazione contemplate nel presente Accordo.

Art. 4.

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema, anche attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a Festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.

Le Parti Contraenti si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del proprio patrimonio artistico e culturale.

Art. 5.

Le Parti Contraenti favoriranno reciprocamente sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali dell'altra Parte quale Istituti di cultura, Associazioni culturali e Istituzioni scolastiche.

Tali Istituzioni usufruiranno delle più ampie facilitazioni per il proprio funzionamento, nell'ambito delle norme vigenti nel Paese in cui operano.

Art. 6.

Le Parti Contraenti favoriranno lo studio della lingua e letteratura dell'altro Paese con l'istituzione di cattedre e di Lettorati.

Art. 7.

Le Parti Contraenti si impegnano a mettere allo studio la possibilità di giungere, nell'ambito delle rispettive legislazioni, ad un Accordo separato che regoli il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle Istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciute da ciascuna delle Parti operanti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei sistemi educativi.

Le Parti Contraenti si impegnano altresì ad esaminare la possibilità di regolamentare il riconoscimento reciproco dei titoli di studio rilasciati da Università o Istituti universitari dei due Paesi, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento di tali titoli.

Art. 8.

Le Parti Contraenti concorderanno periodicamente le attività di cooperazione e le aree di ricerca che possono essere considerate di particolare interesse per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici.

Le Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo le loro priorità nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici.

Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnologica le Parti Contraenti incoraggerranno:

a. lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;

b. le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;

c. l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;

d. la realizzazione di ricerche comuni, studi e pianificazioni in aree concordate.

Le Parti Contraenti incoraggeranno e promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le rispettive Organizzazioni e le Istituzioni scientifiche pubbliche o private che favoriscono in particolare l'introduzione di nuove tecnologie.

Art. 9.

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze, simposi, seminari e ricerche comuni.

Le Parti Contraenti sosterranno reciprocamente le missioni archeologiche dell'altra Parte operanti nel proprio territorio.

Inoltre le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore del restauro, dell'artigianato e delle arti tradizionali.

Art. 10.

Le Parti Contraenti offriranno reciprocamente borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte contraente, per studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario.

Art. 11.

Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformità con la normativa sulla proprietà intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

Art. 12.

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e della gioventù.

Art. 13.

Le Parti Contraenti favoriranno scambi di informazioni sugli aspetti della vita politica, economica, culturale e sociale dei due Paesi, anche attraverso visite di personalità del mondo dell'informazione e della cultura.

Inoltre esse si scambieranno esperienze nel settore del turismo culturale.

Art. 14.

Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e lo sviluppo della reciproca conoscenza dei sistemi educativi, in particolare attraverso lo scambio di esperti.

Art. 15.

Le Parti Contraenti incoraggeranno la collaborazione tra i rispettivi Archivi e Biblioteche, attraverso lo scambio di materiale e di esperti.

Art. 16.

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radio-televisivi.

Art. 17.

Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti Contraenti hanno deciso di istituire una Commissione Mista incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e scientifica e di concretizzare Programmi esecutivi pluriennali che si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali.

Art. 18.

Il presente Accordo sarà ratificato.

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

Art. 19.

Il presente Accordo avrà durata illimitata. Esso potrà essere emendato per iscritto per mutuo consenso. Ognuna delle Parti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche.

La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica scritta all'altra Parte contraente.
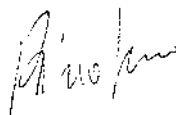
La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei Programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che entrambe le Parti decidano diversamente.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
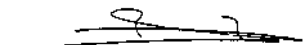
Fatto a Sana'a il 3 marzo 1998 in due originali nelle lingue italiana, inglese e araba, tutti i testi facenti egualmente fede.

In caso di divergenza nell'interpretazione farà fede il testo inglese.

Per il Governo
della Repubblica italiana

Per il Governo
della Repubblica dello Yemen

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF YEMEN ON COOPERATION IN THE FIELDS OF CULTURE, EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Yemen, hereinafter referred to as the contracting Parties,

desiring to strengthen the friendly relations between the two countries and to promote mutual understanding and knowledge through the development of cultural, scientific and technological relationships,

have agreed as follows:

ARTICLE 1

This Agreement aims at promoting and accomplishing activities that will encourage a better understanding of cultural heritage of the two Countries respective and that will stimulate cultural, scientific, educational and technological cooperation between the two countries.

The Contracting Parties shall encourage those initiatives which, in accordance with their respective laws and regulations, will promote and develop teaching, knowledge and popularization of their language in the territory of the other Contracting Parties.

ARTICLE 2

The Contracting Parties shall encourage the direct cooperation between higher education institutions and scientific research institutes as well as the exchange of teachers, researchers and exchange of personalities of the world of culture.

ARTICLE 3

Whenever it is appropriate, the contracting Parties shall ask international bodies for financial support implementing programmes or projects resulting from this Agreement.

ARTICLE 4

The Contracting Parties shall encourage cooperation in the fields of music, ballet, theatre and cinema also through the exchange of artists and also the mutual participation in Festivals, cinema reviews and other relevant events.

The Contracting Parties will periodically exchange high-level exhibitions that are representative of the artistic and cultural heritage of the two Countries.

ARTICLE 5

The Contracting Parties shall promote in its territory, as far as possible, the activities of the reciprocal cultural Institutions, namely Cultural Institutions, Cultural Associations and Schools in their territory.

Such Institutions shall be accorded the best favourable treatment and advantages for their activity, in accordance with the laws and regulations of the host Country.

ARTICLE 6

The Contracting Parties shall encourage and promote the study of the language and literature of the other Country in its Universities by establishing chairs and reading-rooms.

ARTICLE 7

The Contracting Parties, in accordance with their respective legislation, agree to examine the possibility of signing a separate Agreement on recognition of diplomas and certificates issued by the State and legally authorized educational institutions in the territory of the other Party, provided that the curricula of such institutions correspond to those in force in the Country where recognition of the educational institutions is being requested .

Furthermore, the Contracting Parties agree to examine the possibility of having regulations on recognition of higher éducation diplomas, scientific titles and degrees issued by higher education institutions correspond to those in force in the country where recognition is being requested.

ARTICLE 8

The Contracting Parties shall regularly decide on the areas of cooperation and research that may be considered as being of special interest for achieving their, common scientific objectives.

The Contracting Parties shall agree on the priority areas in which to pursue such common scientific objectives.

In order to enhance scientific and technological cooperation the Contracting Parties will encourage:

a) the exchange of scientific and technological documentation;

b) mutual visits by experts and specialists in order to increase studies and to share experience;

c) organization of scientific and technological conferences and seminars;

d) accomplishment of joint research, study and planning in the areas to be agreed upon.

The Contracting Parties shall also encourage and promote relationships and cooperation between public and private scientific organization and institutions, instilling new technologies.

ARTICLE 9

The Contracting Parties shall promote cooperation in the field of archeology, exchanging information and experience, organizing symposia and seminars and conducting joint research. They shall also mutually support archeological expedition working in the territory of the other Country.

Moreover the contracting Parties shall encourage the cooperation in the field of restoration, handicraft and traditional arts.

ARTICLE 10

The Parties shall mutually make available study grants and scholarships to students and university graduates from the other Contracting Party, for university and post-graduate study and research activities.

ARTICLE 11

The Contracting Parties shall ensure close cooperation in order to prevent and repress illegal trade of art and cultural values, audiovisual media, assets subject to protection in accordance with the laws and regulations on intellectual property, documents and other objects of historic value.

ARTICLE 12

The Contracting Parties shall promote the exchange of information and sharing of experience in the fields of sport and youth activities.

ARTICLE 13

The Contracting Parties shall promote the exchange of information on the various aspects of the political, economic, cultural and social life also through visits by personalities of the world of information and culture.

Moreover the Parties shall exchange experience in the field of cultural tourism.

ARTICLE 14

The Contracting Parties shall promote cooperation in the area of school education and shall further mutual understanding of their educational systems, in particular by exchange of experts.

ARTICLE 15

The Contracting Parties shall encourage cooperation between archives and libraries and also exchange of documents and experts.

ARTICLE 16

The Contracting Parties shall encourage contacts and cooperation between their radio and television broadcasters.

ARTICLE 17

In order to fulfill this Agreement, the Parties shall establish a Mixed Committee which is to monitor progress in the area of cultural and scientific cooperation and to carry out the multi-year executive Programmes. The Committee shall meet alternately in the two Capitals.

ARTICLE 18

This Agreement shall be ratified.

This Agreement shall enter into force 60 days after the Parties have notified each other that the Agreement has been ratified.

ARTICLE 19

This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time. Either contracting Party may modify it by mutual agreement and may terminate it at any time through the diplomatic channel.
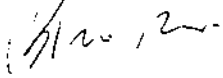
Termination shall take affect after the expiry of six months from the date on which either Contracting Party shall have given written notice of termination to the other through the diplomatic channel.

The termination shall not effect Programmes being executed that had been agreed upon during the period of validity of the Agreement, unless otherwise jointly decided by the Parties.
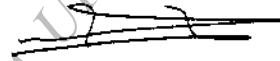
In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this Agreement.

Done at SANA'A this 3RD OF MARCH 1999, in duplicate, in the Italian, Arabic, English languages, all texts being equally authoritative, except in the case of doubt, when the English text will prevail.

For the Government
of the Italian Republic

For the Government of
the Republic of Yemen

03G0120

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2003.

Nomina del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti per il triennio 2003-2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti;

Considerato che gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 281 del 1998 prevedono, rispettivamente, che presso il Ministero delle attività produttive sono istituiti il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2000, con il quale è stata determinata la composizione del richiamato Consiglio per anni tre, ovvero fino al 3 febbraio 2003;

Ritenuto necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti del Consiglio dei consumatori e degli utenti;

Viste le designazioni dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti attualmente iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché la designazione del rappresentante delle regioni e delle province autonome;

Vista la proposta del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Consiglio, è così composto:

Ministro delle attività produttive, o un suo delegato, in qualità di Presidente;

ACU - Associazione Consumatori Utenti - Onlus: avv. Giuseppe d'Ippolito rappresentante, dr. Giovanni Cavinato supplente;

ADICONSUM - Associazione Italiana Difesa Consumatori e Ambiente - Onlus: dott. Paolo Landi rappresentante, dott. Fabio Picciolini supplente;

ADOC - Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori: dott. Carlo Pileri rappresentante, dott. Stefano Godano supplente;

ADUSBEF - Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, Finanziari, Postali, Assicurativi: dott. Elio Lannutti rappresentante, dott. Bruno De Vita supplente;

CENTRO TUTELA CONSUMATORI E UTENTI ONLUS - Verbraucherzentrale Sudtirol: sig. Walther Andreaus rappresentante;

CITTADINANZATTIVA: sig. Giustino Trincia rappresentante, sig. Ettore Lupo supplente;

CODACONS - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori: avv. Marco Donzelli rappresentante, dott.ssa Erminia Cozza supplente;

ALTROCONSUMO: avv. Paolo Martinello rappresentante, dott.ssa Silvia Castronovi supplente;

CONFCONSUMATORI - Confederazione Generale dei Consumatori: dott.ssa Mara Colla rappresentante, sig. Marco Festelli supplente;

FEDERCONSUMATORI - Federazione Nazionale Consumatori e Utenti: sig. Rosario Trefiletti rappresentante, dott. Francesco Avallone supplente;

LEGA CONSUMATORI: dott. Pietro Praderi rappresentante, sig. Sergio Sentimenti supplente;

MOVIMENTO CONSUMATORI: dott. Lorenzo Miozzi rappresentante, avv. Monica Multari supplente;

MOVIMENTO DI DIFESA DEL CITTADINO: dott. Antonio Longo rappresentante, dott. Gianluca Galluzzo supplente;

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI: avv. Massimiliano Dona rappresentante, dott. Paolo Piccari supplente;

dott. Pietro Tanzini - rappresentante delle regioni e delle province autonome, designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge 30 luglio 1998, n. 281, alle riunioni del Consiglio partecipano, in qualità d'invitati, un rappresentante delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori e un rappresentante delle associazioni di tutela ambientale riconosciute, scelti dal Consiglio stesso tra quelli designati dalle associazioni più rappresentative a livello nazionale. Possono, altresì, essere invitati un rappresentante degli enti e degli organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, un rappresentante delle categorie economiche e sociali interessate, un rappresentante delle pubbliche amministrazioni competenti nonché un esperto delle materie trattate.

Art. 2.

1. Il Consiglio dura in carica tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

1. Le funzioni di segreteria del Consiglio sono svolte dalla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori del Ministero delle attività produttive.

Art. 4.

1. Il Consiglio sarà integrato con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti che, nel corso del triennio, sono iscritte all'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Art. 5.

1. Ai membri del Consiglio ed agli invitati che ne hanno diritto è corrisposto il trattamento economico di missione previsto dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato. A tal fine, gli esterni all'amministrazione statale sono equiparati ai dirigenti di prima fascia dello Stato.

2. Con provvedimento del Ministero delle attività produttive sarà determinata la spesa derivante dall'applicazione del presente articolo.

Roma, 4 aprile 2003

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

03A05626

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento al sig. Gamarra Sierra Carlos Edward di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Gamarra Sierra Carlos Edward, nato a Lima (Perù) il 24 settembre 1968, cittadino peruviano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di Abogado conseguito presso l'«Universidad de Lima» in data 26 giugno 1998, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente è in possesso del diploma di Bachiller en Derecho y Ciencias Politicas conseguito presso l'«Universidad de Lima» in data 6 settembre 1995;

Considerato che il sig. Gamarra Sierra è iscritto al Colegio de Abogados de Lima dal 21 agosto 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 gennaio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato dalla questura di Milano in data 28 marzo 2002 e valido fino all'8 aprile 2008;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gamarra Sierra Carlos Edward, nato a Lima (Perù) il 24 settembre 1968, cittadino peruviano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A05565

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Giglio Basto Celia Esther di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e nonne sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza della sig.ra Giglio Basto Celia Esther, nata a San Isidro - Lima (Perù) il 2 ottobre 1973, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di Abogado conseguito presso l'«Universidad de Lima» in data 17 agosto 1999, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che la richiedente è in possesso del diploma di Bachiller en Derecho y Ciencias Polìticas conseguito presso l'«Universidad de Lima» in data 19 maggio 1997;

Considerato che la sig.ra Giglio Basto è iscritta al Colegio de Abogados de Lima dal 23 dicembre 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 gennaio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Giglio Basto Celia Esther, nata a San Isidro - Lima (Perù) il 2 ottobre 1973, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MELE

Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie ira quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A05566

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Arteaga Nieto Margarita del Socorro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Arteaga Nieto Margarita del Socorro, nata il 2 agosto 1971 a Monpos (Colombia), cittadina colombiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di Abogado di cui è in possesso, conseguito presso La Corporaciòn Educativa Mayor del Desarrollo Simòn Bolivar di Baranquilla (Colombia) e rilasciato in data 30 maggio 1997, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è iscritta al Registro Nacional de Abogados della Repubblica di Colombia dal 23 giugno 1997, requisito documentato con risoluzione del 23 settembre 2002 emanata dal Consejo Superior de la Judicatura;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 1° gennaio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli avvocati nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno a tempo indeterminato rilasciato dalla questura di Brescia in data 22 agosto 2001 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Arteaga Nieto Margarita del Socorro, nata il 2 agosto 1971 a Monpos (Colombia), cittadina colombiana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e per l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto civile;

2) diritto processuale civile;

3) diritto penale;

4) diritto processuale penale;

5) diritto amministrativo;

6) diritto costituzionale;

7) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie tra quelle sopra indicate e a scelta della commissione d'esame.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie, sopra indicate. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A05567

DECRETO 16 aprile 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Guarini Anna Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Guarini Anna Maria, nata a Mons (Belgio) il 20 luglio 1964 cittadina italiana, diretta ad ottenere ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del suo titolo professionale di psycologue ai fini dell'eccesso e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo «Diplome de Maitrise Psychologie dominante pathologie» conseguito presso l'Université de Nice dell'anno accademico 2000/2001, e del «Diplome d'Etudes Supérieures Spécialisées Psychologie Clinique et Pathologique» (D.E.S.S.) conseguito presso l'Université de Nice nell'anno accademico 2001/2002;

Considerato che, ai sensi della legislazione francese, l'uso del titolo di psycologue ai fini professionali è riservato a coloro che abbiano seguito un percorso accademico conclusosi con il conseguimento del D.E.S.S. su indicato, o del D.E.A. (Diplome d'Etude Approfondies);

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 10 gennaio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Guarini Anna Maria, nata a Mons (Belgio) il 20 luglio 1964, cittadina italiana, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 aprile 2003

Il direttore generale: MELE

03A05568

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 18 aprile 2003.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2002, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalle ditte Reemtsma Distribution Company Italy S.r.l., I.T.A. S.r.l. e British American Tobacco Italia S.p.A.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A)* allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e alla tabella *B)* allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2002 e dalla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

TABELLA *A)*

SIGARETTE

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

		Da € kg Conv.le	A € kg Conv.le	Pari a € Confezione
Astor filter	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
Astor filter 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
Astor mild K.S.F.	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
Boss Full Flavour	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2,40

		Da € kg Conv.le	A € kg Conv.le	Pari a € Confezione
Boss light	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2,40
Davidoff classic	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
Davidoff lights	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
Davidoff lights slims	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
Davidoff magnum filter	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 225,00	€ 250,00	€ 5,00
Davidoff magnum mild Virginia	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 225,00	€ 250,00	€ 5,00
Davidoff menthol light freshness	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155,00	€ 165,00	€ 3,30
Embassy number 1	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
Ernte 23 filter	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
John Player Special King size filter	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
JPS American blend	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
JPS American blend lights	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
JPS American blend super lights	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115,00	€ 125,00	€ 2,50
Lambert & Butler king size	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 135,00	€ 145,00	€ 2,90
Mars KS Filter	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 110,00	€ 120,00	€ 2,40
R1 Minima	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
R6 Ultra filter	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
Reemtsma R1 slim line modern mild filter	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
Reemtsma R6 light filter	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
Regal king size	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150,00	€ 160,00	€ 3,20
Superkings	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 143,00	€ 150,00	€ 3,00
Superkings lights	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 143,00	€ 150,00	€ 3,00

TABELLA *B)*

SIGARI E SIGARETTI

Prodotti esteri

(Marche di provenienza UE)

SIGARETTI ALTRI		Da € kg Conv.le	A € kg Conv.le	Pari a € Confezione
Mercator mini	Confezione da 10 pezzi	€ 80,00	€ 84,00	€ 2,10
Mercator mini mild	Confezione da 10 pezzi	€ 80,00	€ 84,00	€ 2,10
Mercator sunrise tropical taste	Confezione da 20 pezzi	€ 90,00	€ 96,00	€ 4,80
Mercator sunrise tropical taste filter	Confezione da 20 pezzi	€ 90,00	€ 96,00	€ 4,80

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2003
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 338

03A05625

DECRETO 18 aprile 2003.

Dichiarazione di fuori corso di taluni valori bollati.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto, in particolare, l'art. 4, terzo comma, del citato decreto n. 642 del 1972, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono determinati, tra l'altro, la forma, il valore e gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 17, comma 21, il quale ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'art. 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie;

Visti, in particolare, l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, il quale ha previsto, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito, nonché l'art. 1-*bis* dello stesso decreto-legge, il quale ha dettato misure in materia di valori bollati, compresi i foglietti cambiari, nella fase di introduzione dell'euro;

Visto il decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002, adottato ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge n. 350 del 2001 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 2002, recante modalità di attuazione della conversione dei valori bollati e relative forme di controllo;

Viste le note dell'Agenzia delle entrate n. 832/2002 del 28 maggio 2002 e n. 254226 del 24 dicembre 2002, con le quali è stata segnalata la necessità di porre fuori corso quei valori bollati che per tipologia e taglio non hanno più riscontro nelle vigenti tariffe dell'imposta di bollo e dei tributi minori e si è provveduto ad individuare detti valori bollati nelle marche di concessione governativa per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore e nei foglietti bollati per cambiali con valore espresso in lire;

Considerato che, per effetto delle su citate disposizioni, i predetti valori bollati non sono più utilizzabili;

Ritenuta, pertanto, la necessità di dichiarare fuori corso le marche di concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore nonché i foglietti bollati per cambiali con valore espresso in lire;

Decreta:

Art. 1.

Dichiarazione di fuori corso di taluni valori bollati

1. Sono dichiarati fuori corso i seguenti valori bollati:

a) marche di concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore;

b) foglietti bollati per cambiali con valore espresso in lire.

2. Per il cambio dei valori bollati di cui al comma 1 si applicano le modalità previste con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A05627

DECRETO 22 aprile 2003.

Variazione di denominazione di alcune marche di sigarette, modifica del contenuto di nicotina e condensato di varie marche di sigarette e indicazione del tenore di monossido di carbonio nonché radiazione dalla tariffa di vendita di una marca di sigari naturali.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1º gennaio 2002;

Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la legge 1º marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che prevede il recepimento della predetta direttiva mediante decreto legislativo;

Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa è scaduto il 30 settembre 2002;

Considerato che il citato decreto legislativo è ancora in corso di perfezionamento;

Vista l'istanza presentata dalla Philip Morris Italia S.p.A. intesa ad uniformarsi autonomamente al disposto della precitata direttiva, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto legislativo;

Ritenuto che occorre provvedere in linea con la citata istanza;

Ritenuto, inoltre, che occorre procedere, su richiesta della citata ditta al cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato e su istanza della Vanderwood Italia s.r.l. alla radiazione di un sigaro naturale;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche di sigarette è così modificata con decorrenza 1º aprile 2003:

Codice	Marca	
751	da Chesterfield K.S.	a Chesterfield non filter
96-981	da Chesterfield K.S. filter	a Chesterfield K.S.
5-201	da Chesterfield lights filter	a Chesterfield Blu K.S.
621-735-793	da Diana K.S. filter	a Diana Rossa K.S.
654-794-796	da Diana specially mild	a Diana Blu K.S.
856	da Diana ultra	a Diana Azzurra K.S.
551-819	da Marlboro 100'S	a Marlboro 100s
397-863	da Marlboro filter	a Marlboro K.S.
651	da Marlboro lights 100'S filter	a Marlboro Gold 100s
618	da Marlboro lights soft	a Marlboro Gold K.S.
197	da Marlboro medium	a Marlboro med K.S.
623	da Mercedes 100'S specially mild	a Mercedes Superior Selection 100s
617	da Mercedes specially mild	a Mercedes Superior Selection K.S.
949	da Merit lights 100'S	a Merit Gialla 100s
256	da Merit ultra lights 100'S	a Merit Blu 100s
560-561	da Muratti Ambassador filter	a Muratti Ambassador K.S.
876	da Muratti Ambassador ultra mild king size filter	a Muratti Ambassador gold K.S.
37	da Philip Morris super lights	a Philip Morris Blu K.S.

La denominazione della seguente marca di sigarette è così modificata con decorrenza 15 aprile 2003:

Codice	Marca
497	da Merit lights K.S. a Merit Gialla K.S.

Art. 2.

Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di carbonio è fissato nella misura a fianco specificata:

Codice	Marca	Mg/ sigaretta
751	Chesterfield non filter	8
96-981	Chesterfield K.S.	11
5-201	Chesterfield Blu K.S.	9
621-735-793	Diana Rossa K.S.	11
654-794-796	Diana Blu K.S.	9
856	Diana Azzurra K.S.	4
551-819	Marlboro 100s	11
397-863	Marlboro K.S.	11
651	Marlboro Gold 100s	10
618	Marlboro Gold K.S.	9
197	Marlboro Med K.S.	10
623	Mercedes superior selection 100s	10
617	Mercedes superior selection K.S.	8
949	Merit Gialla 100s	10
256	Merit Blu 100s	5
560-561	Muratti Ambassador K.S.	8
876	Muratti Ambassador Gold K.S.	4
37	Philip Morris blu K.S.	4
497	Merit Gialla K.S.	9

Art. 3.

La seguente marca di sigari naturali è radiata dalla tariffa di vendita:

Oneoff Soberanos.

Art. 4.

Le scorte delle suindicate sigarette, già fabbricate alla data del presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 339

03A05623

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 febbraio 2003.

Attuazione della direttiva 2002/48/CE della Commissione del 30 maggio 2002, concernente l'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Tenuto conto che l'Irlanda e la Francia, Stati membri relatori designati per lo studio delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron, hanno effettuato il lavoro di valutazione su tali sostanze in conformità delle disposizioni dell'art. 6, paragrafi 2 e 4 della direttiva 91/414/CEE, presentando alla Commissione le relative relazioni di valutazione;

Considerato che tali relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, con conclusione dei riesami il 26 febbraio 2002 sotto forma di rapporti di riesame della Commissione;

Considerato che i fascicoli e le informazioni desunte dal riesame di ciascuna sostanza sono stati sottoposti al Comitato scientifico per le piante e che le osservazioni del Comitato scientifico sono state prese in considerazione nell'elaborazione della direttiva 2002/48/CE e dei relativi rapporti di riesame;

Ritenuto che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron soddisfano in generale le esigenze di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, e all'art. 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;

Vista la direttiva 2002/48/CE della Commissione del 30 maggio 2002, concernente l'iscrizione delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2002/48/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;

Considerato che in fase di attuazione della direttiva 2002/48/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron nel relativo rapporto di revisione, messo a disposizione degli interessati;

Considerato, inoltre, che nelle fasi di valutazione ed autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron si devono applicare i principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Decreta:

Art. 1.

1. Le sostanze attive iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron sono iscritte, fino al 30 giugno 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. I titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron, come unica sostanza attiva o in combinazione con sostanze attive che alla data del 1º luglio 2002 risultano già inserite nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, presentano al Ministero della salute entro il 30 giugno 2003, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno modificate o revocate entro il 31 dicembre 2003, a conclusione dell'esame effettuato, in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo.

Art. 3.

1. Il rapporto di revisione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, è messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta.

Art. 4.

1. L'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti revocati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto è consentita fino al 31 dicembre 2004;

2. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari revocati, contenenti iprovalicarb, prosulfuron e sulfosulfuron, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 11 febbraio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 270

ALLEGATO

Nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono aggiunte, in fine tabella, le seguenti sostanze:

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
30	Iprovalicarb N. CAS 140923-17-7 CIPAC N. 620	Isopropilestere dell'acido {2-metil-1-[1-(4-metilfenil)etilcarbonil]propil}-carbammico	950 g/kg (valore provvisorio)	1º luglio 2002	30 giugno 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'iprovalicarb, in particolare le relative appendici I e II, formulate del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione globale: — deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente; il materiale di prova utilizzato nel fascicolo sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica; — gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione degli operatori.

N.	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
31	Prosulfuron N. CAS 94125-34-5 CIPAC N. 579	1-(4-metossi-6-metil-1,3,5- triazin-2-il)-3-[2(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonil]-urea	950 g/kg	1º luglio 2002	30 giugno 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del prosulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione globale, gli Stati membri: — devono esaminare attentamente il rischio per le piante acquatiche se la sostanza attiva viene applicata a contiguità di acque di superficie; ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi; — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile nonché alle condizioni climatiche; ove necessario occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
32	Sulfosulfuron N. CAS 141776-32-1 CIPAC N. 601	1-(4-,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[2-etanosulfonil-imidazol[1,2-a]peridin)solfonil]urea	980 g/kg	1º luglio 2002	30 giugno 2011	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come diserbante. Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del sulfosulfuron, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri: — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e delle alghe; ove necessario, occorrerà adottare misure di attenuazione dei rischi; — devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o alle condizioni climatiche.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di revisione.

03A05448

DECRETO 11 febbraio 2003.

Attuazione della decisione della Commissione 2002/949/CE del 4 dicembre 2002 concernente la non iscrizione della sostanza attiva azafenidin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione della Commissione 2002/949/CE del 4 dicembre 2002 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva azafenidin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a conclusione delle procedure previste dall'art. 6 della direttiva medesima;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione della Commissione;

Considerato che in Italia non risultano attualmente registrati prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva azafenidin;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva azafenidin non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. A decorrere dal 4 dicembre 2002, non sono più concesse autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva azafenidin.

Art. 3.

1. Il rapporto di riesame per l'azafenidin (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 91/414/CEE) resta a disposizione, per consultazione, su richiesta specifica di eventuali terzi interessati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 271

03A05449

DECRETO 11 febbraio 2003.

Attuazione della decisione della Commissione 2002/928/CE del 26 novembre 2002 concernente la non iscrizione della sostanza attiva benomyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione della Commissione 2002/928/CE del 26 novembre 2002, relativa alla non iscrizione del benomyl nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto 7 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della direttiva 91/414/CEE.

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti benomyl;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2002/928/CE del 26 novembre 2002, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti benomyl deve essere il più breve possibile e comunque non superiore a 18 mesi a decorrere dalla data di adozione della citata decisione comunitaria;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati, e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva benomyl non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benomyl, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a partire dal 25 maggio 2003.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti benomyl è consentita fino al 25 maggio 2004.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti benomyl sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 272

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DI BENOMYL

Prodotto	Impresa	Numero registrazione	Data registrazione
Afungil	Chemia S.p.a.	2771	30-03-1980
Pometal A	Chimac-Agriphar S.A.	3597	4-04-1980
Fitomyl PB	Chimiberg	5767	27-03-1984
Benlate	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	1086	14-10-1972
Varol	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	3116	14-01-1980
Benosan D	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	6933	14-01-1987
Benosan C	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	7805	22-05-1989
Benosan F	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.	7827	15-06-1989
Karyl	Isagro S.p.a.	4729	25-03-1985
Myflor	Isagro S.p.a.	4735	25-03-1982
Aramil	Makhreshim Chemical Works Ltd	10023	20-04-1999
Barnyl	Scam S.r.l.	5463	10-10-1983
Sivil	Siapa S.r.l.	3101	25-05-1979
Silomyl	Siapa S.r.l.	5683	12-01-1984
Sivamil F	Sivam S.p.a.	3659	17-06-1980
Socomil	Socoa S.a.s.	9063	13-12-1996
Crittonex	Terranalisi S.r.l.	10387	22-03-2000

03A05450

DECRETO 7 aprile 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Biglia Maria Alejandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie infettive.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Biglia Maria Alejandra, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica especialista en enfermedades infecciosas conseguito presso la facultad de medicina dell'Universidad de Buenos Aires, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in malattie infettive;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché di titoli accademici di studio e formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 5 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dalla richiedente in Argentina;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica especialista en enfermedades infecciosas, rilasciato nell'anno 2001 dalla facultad de medicina dell'Universidad de Buenos Aires (Argentina), alla dott.ssa Biglia Maria Alejandra, cittadina italiana, nata a Carlos Casares (Argentina), alla dott.ssa Biglia Maria Alejandra, cittadina italiana, nata a Carlos Casares (Argentina) il 17 luglio 1967, è

riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A05472

DECRETO 7 aprile 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Biglia Maria Alejandra di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Biglia Maria Alejandra, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché di titoli accademici di studio e formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 5 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica, rilasciato in data 29 aprile 1993 dalla facultad de medicina dell'Universidad de Buenos Aires (Argentina) alla sig.ra Biglia Maria Alejandra, cittadina italiana, nata a Carlos Casares (Argentina) il 17 luglio 1967, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Biglia Maria Alejandra è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A05473

DECRETO 7 aprile 2003.

Riconoscimento al sig. Vestidello Sergio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Vestidello Sergio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médico conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché di titoli accademici di studio e for-

mazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 5 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médico, rilasciato in data 11 maggio 1973 dall'Universidad de Buenos Aires al sig. Vestidello Sergio, cittadino italiano, nato a Bologna il 30 agosto 1946 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Vestidello Sergio è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A05474

DECRETO 7 aprile 2003.

Riconoscimento al dott. Vestidello Sergio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Vestidello Sergio, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di especialista en cirurgia plastica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché di titoli accademici di studio e formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 5 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari con il quale stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dal richiedente in Argentina;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di especialista en cirugia plastica, rilasciato nell'anno 1984 dal Ministerio de salud y accion social della Repubblica Argentina al dott. Vestidello Sergio, cittadino italiano, nato a Bologna il 30 agosto 1946, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A05475

DECRETO 7 aprile 2003.

Riconoscimento al dott. Stankovic Goran di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Stankovic Goran, cittadino jugoslavo, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore specialista in medicina interna, conseguito nella Repubblica socialista di Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché di titoli accademici di studio e formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 5 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dal richiedente nella Repubblica socialista di Jugoslavia;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore specialista in medicina interna, rilasciato nell'anno 1994 dalla facoltà di medicina dell'Università di Belgrado al dott. Stankovic Goran, cittadino yugoslavo, nato a Leskovac (Repubblica di Serbia) il 3 settembre 1962, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A05476

DECRETO 7 aprile 2003.

Riconoscimento al sig. Stankovic Goran di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Stankovic Goran, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di dottore in medicina e chirurgia conseguito nella Repubblica socialista di Jugoslavia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 5 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di dottore in medicina e chirurgia in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in medicina e chirurgia, rilasciato in data 19 ottobre 1987 dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Belgrado al sig. Stankovic Goran, nato a Leskovac (Repubblica di Serbia), il 3 settembre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Stankovic Goran è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A05477

DECRETO 7 aprile 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Spelta Alicia Graciela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Spelta Alicia Graciela, cittadina italiana ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 5 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale di medico chirurgo è subordinato all'iscrizione all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica rilasciato in data 15 aprile 1985 dalla Facultad de Ciencias Médicas dell'Universidad Nacional de Rosario alla sig.ra Spelta Alicia Graciela, cittadina italiana, nata a Rosario (Repubblica Argentina) il 13 luglio 1954 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Spelta Alicia Graciela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A05478

DECRETO 7 aprile 2003.

Riconoscimento alla dott.ssa Spelta Alicia Graciela di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la dott.ssa Spelta Alicia Graciela, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di médica especialista en anestesiolo-

gia conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia e rianimazione;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 5 marzo 2003;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso della richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Visto il decreto in pari data con il quale è stato riconosciuto il titolo di medico conseguito dalla richiedente in Argentina;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di médica especialista en anestesiologia, rilasciato nell'anno 1990 dalla Facultad de Ciencias Médicas dell'Universidad Nacional de Rosario alla dott.ssa Spelta Alicia Graciela, cittadina italiana, nata a Rosario (Repubblica Argentina) il 13 luglio 1954, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2003

Il direttore generale: MASTROCOLA

03A05479

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 23 ottobre 2002.

Modifiche strutturali agli Uffici Tecnici Territoriali (U.T.T.) e determinazione dei relativi organici di personale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a), d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1998, che tra l'altro definisce le dipendenze degli enti dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, individuando in annessa tabella *C* quelli facenti capo al Segretariato generale della difesa;

Visti i decreti del Ministro della difesa in data 26 gennaio 1998, pubblicati nel supplemento ordinario n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - del 6 aprile 1998 e successive modificazioni, che disciplinano struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti terrestri, della Direzione generale degli armamenti navali, della Direzione generale degli armamenti aeronautici, della Direzione generale del commissariato e dei servizi generali, della Direzione generale delle telecomunicazioni, dell'informatica e delle tecnologie avanzate del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 14 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1998, registro n. 3 Difesa, foglio n. 379, e pubblicato nella dispensa n. 30 in data 30 ottobre 1998 del Giornale ufficiale del Ministero della difesa, recante la disciplina degli Uffici tecnici territoriali dipendenti dalle direzioni generali tecniche, il quale, in particolare, all'art. 3, comma 3, rinvia ad altro decreto ministeriale la determinazione del numero e dell'organico complessivo degli ufficiali, sottufficiali e dipendenti civili destinati a ciascuna struttura in argomento;

Accertata inoltre, la necessità di procedere ad una razionalizzazione e ridistribuzione degli uffici tecnici territoriali dipendenti dalla Direzione generale degli armamenti terrestri e dalla Direzione generale degli armamenti navali, contemplati rispettivamente nelle tabelle *A* e *B* annesse al menzionato decreto del 14 luglio 1998;

Su proposta dei direttori generali preposti alle rispettive direzioni generali tecniche, sentito il Segretario generale della difesa;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tabelle A e B annesse al decreto del Ministro della difesa in data 14 luglio 1998, richiamato in premessa, indicanti gli Uffici tecnici territoriali rispettivamente della Direzione generale degli armamenti terrestri e della Direzione generale degli armamenti navali, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto.

Art. 2.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) armamenti terrestri di Nettuno, con annessi servizi poligoni di Nettuno e di S. Severa e supporti generali, nonché ai relativi distaccamenti di Civitavecchia e Gardone Val Trompia è attribuito l'organico complessivo di 429 unità, così ripartito:

U.T.T. di Nettuno

Personale civile		Personale militare	
C3	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C2	n. 2	Ufficiali	n. 37
C1	n. 40	Sottufficiali	n. 6
B3	n. 56		
B2	n. 155		
B1	n. 112		

Distaccamento di Civitavecchia

Personale civile		Personale militare	
C1	n. 3	Ufficiali	n. 1
B3	n. 3		
B2	n. 4		

Distaccamento di Gardone Val Trompia

Personale civile		Personale militare	
C1	n. 1	Ufficiali	n. 1
B3	n. 4		
B3	n. 2		

Art. 3.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) armamenti terrestri di Torino, con annesso servizio piste e prove di Ciriè, nonché ai relativi distaccamenti di Pavia, La Spezia, Bolzano e Bologna, è attribuito l'organico complessivo di 143 unità, così ripartito:

U.T.T. di Torino

Personale civile		Personale militare	
C3	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C1	n. 18	Ufficiali	n. 11
B3	n. 15	Sottufficiali	n. 2
B2	n. 31		
B1	n. 22		

Distaccamento di Bolzano

Personale civile		Personale militare	
C1	n. 4	Ufficiali	n. 2
B3	n. 1		
B2	n. 5		

Distaccamento di Pavia

Personale civile		Personale militare	
C1	n. 3	Ufficiali	n. 2
B3	n. 1		
B2	n. 3		

Distaccamento di La Spezia

Personale civile		Personale militare	
C1	n. 4	Ufficiali	n. 2
B3	n. 1		
B2	n. 5		

Distaccamento di Bologna

Personale civile		Personale militare	
C1	n. 2	Ufficiali	n. 1
B3	n. 1		
B2	n. 5		

Art. 4.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) costruzioni e armamenti navali di Milano ed al relativo nucleo tecnico distaccato di Torino è attribuito l'organico complessivo di 49 unità, così ripartito:

U.T.T. di Milano

Personale civile		Personale militare	
C3	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C1	n. 8	Ufficiali	n. 5
B3	n. 9	Sottufficiali	n. 2
B2	n. 11		
B1	n. 1		

Nucleo tecnico di Torino

Personale civile		Personale militare	
C1	n. 1	Ufficiali	n. 1
B2	n. 8	Sottufficiali	n. 1

Art. 5.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) costruzioni e armamenti navali di Venezia ed al relativo nucleo tecnico distaccato di Trieste è attribuito l'organico complessivo di 29 unità, così ripartito:

U.T.T. di Venezia

Personale civile		Personale militare	
C3	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C1	n. 4	Ufficiali	n. 3
B3	n. 4	Sottufficiali	n. 1
B2	n. 8		

Nucleo tecnico di Trieste

Personale civile		Personale militare	
C1	n. 2	Ufficiali	n. 1
B2	n. 2	Sottufficiali	n. 1
B1	n. 1		

Art. 6.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) costruzioni e armamenti navali di Genova ed al relativo distaccamento di La Spezia è attribuito l'organico complessivo di 83 unità, così ripartito:

U.T.T. di Genova

Personale civile		Personale militare	
C3	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C1	n. 9	Ufficiali	n. 9
B3	n. 13	Sottufficiali	n. 4
B2	n. 21		
B1	n. 1		

Distaccamento di La Spezia

Personale civile		Personale militare	
C1	n. 6	Ufficiali	n. 3
B3	n. 6		
B2	n. 9		

Art. 7.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) costruzioni e armamenti navali di Roma ed ai relativi distaccamenti di Livorno e Napoli nonché al Nucleo tecnico distaccato di Firenze è attribuito l'organico complessivo di 78 unità, così ripartito:

U.T.T. di Roma

Personale civile		Personale militare	
C3	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C1	n. 10	Ufficiali	n. 4
B3	n. 10	Sottufficiali	n. 2
B2	n. 10		
B1	n. 1		

Distaccamento di Livorno

Personale civile		Personale militare	
C1	n. 5	Ufficiali	n. 2
B3	n. 7		
B2	n. 4		

Distaccamento di Napoli

Personale civile		Personale militare	
C1	n. 4	Ufficiali	n. 2
B3	n. 5		
B2	n. 4		

Nucleo tecnico di Firenze

Personale civile		Personale militare	
B2	n. 4	Ufficiali	n. 1
		Sottufficiali	n. 1

Art. 8.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) costruzioni e armamenti navali di Taranto ed al relativo distaccamento di Augusta è attribuito l'organico complessivo di 38 unità, così ripartito:

U.T.T. di Taranto

Personale civile		Personale militare	
C3	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C1	n. 5	Ufficiali	n. 3
B3	n. 5	Sottufficiali	n. 1
B2	n. 10		

Distaccamento di Augusta

Personale civile		Personale militare	
C1	n. 3	Ufficiali	n. 2
B3	n. 3		
B2	n. 4		

Art. 9.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) aeromobili, allestimento ed equipaggiamento di Milano è attribuito l'organico complessivo di 70 unità, così ripartito:

Personale civile		Personale militare	
C3	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C2	n. 2	Ufficiali	n. 19
C1	n. 17	Sottufficiali	n. 4
B3	n. 13		
B2	n. 9		
B1	n. 4		

Art. 10.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) aeromobili, allestimento ed equipaggiamento di Torino è attribuito l'organico complessivo di 57 unità, così ripartito:

Personale civile		Personale militare	
C3	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C2	n. 2	Ufficiali	n. 17
C1	n. 14	Sottufficiali	n. 3
B3	n. 8		
B2	n. 7		
B1	n. 4		

Art. 11.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) aeromobili, allestimento ed equipaggiamento di Napoli ed al relativo distaccamento di Brindisi è attribuito l'organico complessivo di 111 unità, così ripartito:

U.T.T. di Napoli

Personale civile		Personale militare	
C3	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C2	n. 2	Ufficiali	n. 19
C1	n. 17	Sottufficiali	n. 4
B3	n. 13		
B2	n. 9		
B1	n. 4		

Distaccamento di Brindisi

Personale civile		Personale militare	
C1	n. 7	Ufficiali	n. 13
B3	n. 9	Sottufficiali	n. 6
B2	n. 5		
B1	n. 1		

Art. 12.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) telecomunicazioni, informatica e tecnologia avanzata di Roma ed ai relativi distaccamenti di Colleferro, L'Aquila, Decimomannu, Bari e Palermo è attribuito l'organico complessivo di 77 unità, così ripartito:

U.T.T. di Roma

Personale civile		Personale militare	
C2	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C1	n. 11	Ufficiali	n. 10
B3	n. 5	Sottufficiali	n. 14
B2	n. 13		
B1	n. 2		

Distaccamento di Colleferro

Personale civile		Personale militare	
B3	n. 1		
B2	n. 3		

Distaccamento di L'Aquila, Decimomannu Bari e Palermo; per ciascuno

Personale civile		Personale militare	
B2	n. 2	Sottufficiali	n. 2

Art. 13.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) telecomunicazioni, informatica e tecnologia avanzata di Milano ai relativi distaccamenti di Genova, Padova e Torino è attribuito l'organico complessivo di 62 unità, così ripartito:

U.T.T. di Milano

Personale civile		Personale militare	
C2	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C1	n. 11	Ufficiali	n. 10
B3	n. 3	Sottufficiali	n. 10
B2	n. 12		
B1	n. 2		

Distaccamento di Genova, Padova e Torino; per ciascuno

Personale civile		Personale militare	
B2	n. 2	Sottufficiali	n. 2

Art. 14.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Verona è attribuito l'organico complessivo di 49 unità, così ripartito:

Personale civile		Personale militare	
C3	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C1	n. 3	Ufficiali	n. 15
B3	n. 6	Sottufficiali	n. 4
B2	n. 18		
B1	n. 1		

Art. 15.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Firenze è attribuito l'organico complessivo di 49 unità, così ripartito:

Personale civile		Personale militare	
C3	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C1	n. 3	Ufficiali	n. 15
B3	n. 6	Sottufficiali	n. 4
B2	n. 18		
B1	n. 1		

Art. 16.

1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) viveri, vestiario, equipaggiamenti e casermaggio di Napoli è attribuito l'organico complessivo di 49 unità, così ripartito:

Personale civile		Personale militare	
C3	n. 1	Ufficiali dirigenti	n. 1
C1	n. 3	Ufficiali	n. 15
B3	n. 6	Sottufficiali	n. 4
B2	n. 18		
B1	n. 1		

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 23 ottobre 2002

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 1, foglio n. 2

TABELLA *A*

Uffici tecnici teritoriali della Direzione generale degli armamenti terrestri:

Armamenti terrestri di Nettuno *(a)*;
Armamenti terrestri di Torino *(b)*.

(a) Ridenominazione dell'Ufficio tecnico territoriale «armi e missilistica» di Nettuno, con distaccamenti a Civitavecchia e Gardone Val Trompia;

(b) Ridenominazione delll'Ufficio tecnico territoriale «mezzi ruotati, cingolati e materiali del genio» di Torino, con distaccamenti a Bolzano, Pavia, La Spezia e Bologna.

TABELLA *B*

Uffici tecnici territoriali della Direzione generale degli armamenti navali:

Costruzioni e armamenti navali di Milano *a)*;
Costruzioni e armamenti navali di Venezia *b)*;
Costruzioni e armamenti navali di Genova *c)*;
Costruzioni e armamenti navali di Roma *d)*;
Costruzioni e armamenti navali di Taranto *e)*.

(a) con nucleo tecnico distaccato a Torino;

(b) costituito nella stessa sede di Venezia con un nucleo tecnico distaccatoa a Trieste, per riconfigurazione, rispettivamente, dei distaccamenti di Venezia e Trieste già dipendenti dall'Ufficio tecnico territoriale costruzioni e armamenti navali di Milano;

(c) con un distaccamento a La Spezia;

(d) con distaccamenti a Livorno e Napoli ed un nucleo tecnico distaccato a Firenze;

(e) con un distaccamento ad Augusta.

03A04792

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina del commissario liquidatore delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Italconsult».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - del 14 dicembre 2002 n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 4 aprile 1980 con il quale la «S.p.a. Società generale per progettazioni consulenze e partecipazioni» (ex Italconsult), è stata posta in amministrazione straordinaria;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle imprese del gruppo «S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea prospezioni» in data 29 maggio 1980, «S.p.a. I.T.L. Italiana lavori» in data 29 aprile 1984;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 settembre 1988, modificato in data 13 settembre 1988, con il quale è nominato commissario il prof. Antonio Staffa;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.p.a. Società generale per progettazioni consulenze e partecipazioni», (ex Italconsult), ed alle imprese collegate «S.p.a. C.M.P. - Compagnia mediterranea prospezioni», «S.p.a. I.T.L. - Italiana lavori», è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuliano Maria Pompa, nato a Roma il 7 aprile 1941.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04664

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «S.I.C.I.E.T.».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - del 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 giugno 1994, con il quale la «S.r.l. S.I.C.I.E.T.», è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'ing. Andrea Carli;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle seguenti imprese del gruppo «S.r.l. G 4» in data 22 settembre 1994, «S.r.l. S.M.E.T. Società meridionale per l'energia e telecomunicazioni» in data 3 ottobre 1994, con la preposizione ad esse del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Rilevato che l'attuale stato della procedura, prossima alla definizione di significative operazioni liquidatorie, la cui complessità è aggravata dalla pendenza di contenzioso, suggerisce di assicurare continuità nella gestione commissariale;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato coevo decreto ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3, dell'art. 7, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.r.l. S.I.C.I.E.T.» ed alle imprese collegate «S.r.l. G 4» e «S.r.l. S.M.E.T. Società meridionale per l'energia e telecomunicazioni», sono nominati commissari liquidatori l'ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941, il prof. Emmanuele F. M. Emanuele, nato a Palermo il 18 aprile 1937, il dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe, nato a Lecce il 20 gennaio 1958.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04665

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Genghini».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - del 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, della legge 3 aprile 1979, n. 95, le imprese del gruppo «Genghini» «Sofir S.p.a.» in data 16 ottobre 1980, «Ircesi S.p.a.» in data 16 ottobre 1980, «Ice S.p.a.» in data 27 novembre 1980, «Sime S.p.a.» in data 30 gennaio 1981, «Impresa Mario Genghini» in data 20 marzo 1981, «Nuova G. S.p.a.» in data 20 gennaio 1982, «Immobiliare Santa Marta S.p.a.» in data 6 maggio 1982, «Figen S.p.a.» in data 6 maggio 1982 e «Immobiliare Porta Maggiore S.r.l.» in data 28 maggio 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1982, con il quale è nominato commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del «Gruppo Genghini» il prof. Floriano D'Alessandro;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato, coevo decreto, ad altre procedure di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7, della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nelle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese del «Gruppo Genghini», «Sofir S.p.a.», «lrcesi S.p.a., «Ice S.p.a., «Sime S.p.a.», «Impresa Mario Genghini», «Nuova G. S.p.a.», «Immobiliare Santa Marta S.p.a.», «Figen S.p.a.» e «Immobiliare Porta Maggiore S.r.l.», sono nominati commissari liquidatori i signori: ing. Andrea Carli. nato a Roma il 9 maggio 1941, prof. avv. Emmanuele F.M. Emanuele, nato a Palermo il 18 aprile 1937, dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe, nato a Lecce il 20 gennaio 1958.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio, territorialmente competente, per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04666

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Bosi».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - del 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover, pertanto, procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 agosto 1982 con il quale la «S.p.a. Bosi» è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il dott. Mario Fanti;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alle seguenti imprese del gruppo: «S.r.l. I.B.C. Industria Bosi Cittaducale» in data 4 agosto 1982, «S.r.l. I.B.L. Industria Bosi Leonessa» in data 4 agosto 1982, «S.r.l. Bosi Legnami» in data 4 agosto 1982, «S.r.l. Est Legno» in data 4 agosto 1982, «S.p.a. Gitran» in data 4 agosto 1982, «S.r.l. Forestal» in data 4 agosto 1982, «S.n.c. Domenico Bosi e Figli» in data 9 agosto 1982, con la preposizione ad esse del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato, coevo decreto, ad altre procedure di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.p.a. Bosi» ed alle imprese collegate «S.r.l. I.B.C. Industria Bosi Cittaducale», «S.r.l. I.B.L. Industria Bosi Leonessa», «S.r.l. Bosi Legnami», «S.r.l. Est Legno», «S.p.a. Gitran», «S.r.l. Forestal», «S.n.c. Domenico Bosi e Figli», sono nominati commissari liquidatori i signori: ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941, prof. avv. Emmanuele F.M. Emanuele, nato a Palermo il 18 aprile 1937, dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe, nato a Lecce il 20 gennaio 1958.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04667

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Nova».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - del 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 1° luglio 1982, con il quale la «S.r.l. Nova Società cooperativa lavoro», è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario il geom. Gastone Tacconi;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 novembre 1982, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla «S.r.l. C.S.A. Centro sviluppo automazione», con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato e coevo decreto ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.r.l. Nova Società cooperativa lavoro» ed alla impresa collegata «S.r.l. C.S.A. Centro sviluppo automazione», sono nominati commissari liquidatori l'ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941, il prof. Emmanuele F.M. Emanuele, nato a Palermo il 18 aprile 1937, il dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe, nato a Lecce il 20 gennaio 1958.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04668

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Nuova Autovox».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 14 dicembre 2002 - serie generale - n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 15 dicembre 1988, con il quale la S.p.a. Nuova Autovox, è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario: il prof. Riccardo Gallo;

Visto il successivo decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 17 febbraio 1993, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alla S.p.a. Autovox Video System con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato e coevo decreto ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Nuova Autovox ed alla impresa collegata S.p.a. Autovox Video System, sono nominati commissari liquidatori l'ing. Andrea Carli, nato a Roma il 9 maggio 1941, il prof. Emmanuele F. M. Emanuele, nato a Palermo il 18 aprile 1937, il dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe, nato a Lecce il 20 gennaio 1958.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04669

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Graziano & C.».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 14 dicembre 2002 - serie generale - n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopracitato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 maggio 1983, con il quale la S.p.a. Graziano & C., è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario l'ing. Andrea Carli;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato e coevo decreto ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.p.a. Graziano & C.», sono nominati commissari liquidatori: l'ing. Andrea Carli, nato a Roma
il 9 maggio 1941, il prof. Emmanuele F. M. Emanuele, nato a Palermo il 18 aprile 1937, il dott. Vincenzo Sanasi D'Arpe, nato a Lecce il 20 gennaio 1958.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04670

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Case di Cura Riunite».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 14 dicembre 2002 - serie generale - n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 14 febbraio 1995 con il quale la S.r.l. Case di Cura Riunite è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati commissari il dott. Raffaele Santoro, l'avv. Paolo Vitucci e il dott. Claudio Macchi;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: S.r.l. Kannegierser in data 10 ottobre 1995, S.r.l. Oncohospital in data 7 marzo 1996, S.r.l. Magida in data 27 agosto 1997, con la preposizione ad esse del medesimo collegio commissariale nominato per la capogruppo;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato, coevo decreto, ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla «S.r.l. Case di Cura Riunite» ed alle imprese collegate S.r.l. Kannegieser, S.r.l. Onchospital, S.r.l. Magida, sono nominati commissari liquidatori i signori prof. avv. Antonio De Feo nato a Giovinazzo (Bari) il 21 gennaio 1946, dott. Andrea Lazzoni, nato a Massa il 9 gennaio 1945, dott. Antonino Parisi, nato a Messina il 26 luglio 1955.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04671

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori della procedura di amministrazione straordinaria delle società del gruppo «Flotta Lauro».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - il 14 dicembre 2002, n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Tenuto conto della previsione di cui al comma 3 della predetta disposizione normativa, giusta la quale al

medesimo commissario liquidatore può essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a specifiche competenze funzionali;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 febbraio 1982, 25 maggio 1982, 4 agosto 1982, 29 dicembre 1982, 10 gennaio 1983, 14 giugno 1983 e 4 luglio 1985, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Pluto - Società di navigazione, Eraclide - Armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - Società di navigazione, Polinnia - Società di navigazione, Nereide - Società di navigazione, Elios - Società di navigazione, Megara - Società di navigazione, Erice - Società di navigazione, Egeria - Società di navigazione, Alcione - Società di navigazione, S.r.l. Lauro Lines, S.n.c. Lauro Achille ed altri - Gestione Motonave Achille Lauro, S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione Motonave Angelina Lauro, la società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione Armatoriale Navi noleggiate (o navi da noleggio), l'Impresa Individuale Achille Lauro, la S.r.l. SNEG, la S.p.a. CO.GRA.ME., la S.r.l. Marine Trading Services, la S.p.a. Lauro Transoceanica Line Services, la S.p.a. La Riviera;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 31 luglio 1997 con il quale nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Flotta Lauro sopra citate è nominato commissario unico l'avv. Fabio Franchini.

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Ritenuto di provvedere alla nomina di un collegio commissariale da preporre, con separato, coevo decreto, ad altra procedura di amministrazione straordinaria, a norma della sopra richiamata previsione di cui al comma 3 dell'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle S.p.a. Pluto - Società di navigazione, Eraclide - Armamento salvataggio e rimorchi, Aretusa - Società di navigazione, Polinnia - Società di navigazione, Nereide - Società di navigazione, Elios - Società di navigazione, Megara - Società di navigazione, Erice - Società di navigazione, Egeria - Società di navigazione, Alcione - Società di navigazione, S.r.l. Lauro Lines, S.n.c. Lauro Achille ed altri - Gestione Motonave Achille Lauro, S.n.c. Achille Lauro ed altri - Gestione Motonave Angelina Lauro, Società di fatto Achille Lauro ed altri - Gestione Armatoriale Navi noleggiate (o navi da noleggio), Impresa Individuale Achille Lauro, S.r.l. SNEG, S.p.a. CO.GRA.ME., S.r.l. Marine Trading Services, S.p.a. Lauro Transoceanica Line Services, S.p.a. La Riviera sono nominati commissari liquidatori i signori: prof. avv. Antonio De Feo nato a Giovinazzo (Bari) il 21 gennaio 1946, dott. Andrea Lazzoni, nato a Massa il 9 gennaio 1945, dott. Antonino Parti, nato a Messina il 26 luglio 1955.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04672

DECRETO 10 marzo 2003.

Nomina dei commissari liquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo «I.R.A.».

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica il 14 dicembre 2002 - serie generale - n. 293, il quale dispone, ai commi 1 e 3, che i commissari straordinari, nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima e che, nei dieci giorni successivi a tale termine, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coatta amministrativa;

Rilevato che il termine di cessazione dall'incarico sopra citato è spirato il 27 febbraio 2003;

Ritenuto di dover pertanto procedere alla sostituzione dei commissari cessati;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 18 luglio 1996 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. I.R.A. Costruzioni;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, emessi di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali sono state poste in amministrazione straordinaria, preponendo ed esse il medesimo collegio commissariale, la Holding Individuale Gaetano Graci in data 31 gennaio 1997, la S.p.a. Gazzena in data 2 aprile 1997, la S.c. a r.l. Marmora in data 5 maggio 1997, le

S.r.l. Al Kantara, Costruzioni Parla Carmelo e Siciliana Immobiliare e Agricola, tutte in data 23 dicembre 1997, la S.r.l. Co.Ma.S. e la S.c. a r.l. Colledara entrambe in data 28 aprile 1998, la S.r.l. Eucleida in data 7 luglio 1998, il Consorzio Casalgismondo in data 7 agosto 1998, ed, infine, la S.p.a. La Floresta Hotel Timeo in data 24 febbraio 1999;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 6 agosto 2002, con il quale è nominato commissario nelle procedure di amministrazione straordinaria delle società del Gruppo I.R.A.-Graci sopra citate, il prof. Giorgio Mazzanti;

Visto l'art. 198, comma 2, della legge fallimentare;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alla S.p.a. Ira Costruzioni ed alle imprese collegate S.p.a. Graci Gaetano, S.p.a. Gazzena, Società Consortile a.r.l. Marmora, S.r.l. Siciliana Immobiliare ed Agricola, S.p.a. Al Kantara, S.r.l. Costruzioni Parla Carmelo, S.r.l. Co.Ma.S, S.c.r.l. Colledara, S.r.l.. Eucleida, Consorzio di Casalgismondo, S.p.a. La Floresta Hotel Timeo, sono nominati commissari liquidatori i signori avv. Giuseppe Benedetto, nato a Capo D'Orlando (Messina) il 21 ottobre 1954, dott. Paolo Ruta, nato a Napoli il 16 agosto 1944, dott. Marco Mariani nato a Pescara il 2 maggio 1965.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2003

Il Ministro: MARZANO

03A04673

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 13 marzo 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo celebrativo dell'Anno europeo delle persone con disabilità, nel valore di € 0,41.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante: «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002, di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in corso di perfezionamento, di autorizzazione all'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo celebrativo dell'Anno europeo delle persone con disabilità nel valore di € 0,41.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30; formato stampa: mm 36×26; dentellatura: 14×13¼; colori: cinque; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 20,50».

La vignetta raffigura un puzzle in cui due tessere si differenziano nel colore dalle altre; in basso a destra è riportato il logo dell'Anno europeo delle persone con disabilità 2003.

Completano il francobollo la leggenda «ANNO EUROPEO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, LA SCRITTA «ITALIA» ED IL VALORE «€ 0,41».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2003

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A05417

DECRETO 13 marzo 2003.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato al Servizio civile nazionale, nel valore di € 0,62.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visto il regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997 relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro e il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 67/97/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409»;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a patire dal 1996, di alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra cui quella avente come tematica «Le istituzioni»;

Visto il decreto 27 febbraio 2002, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione, nell'anno 2003, di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola, da emettere nell'anno 2003, dedicato al Servizio civile nazionale;

Visto il decreto 24 maggio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 1999, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - 11 giugno 2001, n. 133) recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001, recante modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2003, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Le istituzioni» dedicato al Servizio civile nazionale, nel valore di € 0,62.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta francobollo: mm 40×30; formato carta appendice: mm 20×30; formato stampa francobollo e appendice: fustellatura al vivo in tutti e quattro i lati; dentellatura: 14×13¼; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e quattrocentocinquantamila esemplari; foglio: trenta esemplari e trenta appendici, valore «€ 18,60».

La vignetta rappresenta una ragazza che riceve, in segno di gratitudine, una gerbera da un anziano, icona rappresentativa del dono quale valore fondamentale del Servizio civile nazionale; in basso a destra è riprodotto il logo del «SERVIZIO CIVILE NAZIONALE».

Completano il francobollo la leggenda «CAMBIA LA VITA, TUA E DEGLI ALTRI», la scritta «ITALIA» ed il valore di € 0,62. A ciascun francobollo, sul lato destro è acclusa un'appendice perforata, nella quale è riprodotto il logo del «SERVIZIO CIVILE NAZIONALE». Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, è di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «posta **prioritaria**» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 esemplari, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui è riportato un numero progressivo. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. Grammatura: 90gr/mq. Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq. Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2003

Il segretario generale
del Ministero delle comunicazioni
STELO

Il capo della Direzione VI
del Dipartimento del tesoro
del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

03A05418

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 gennaio 2003.

Delega di attribuzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per taluni atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato, on. Guido Viceconte.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 230, recante «Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2001, recante la nomina del prof. ing. Pietro Lunardi a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000 recante criteri di ripartizione delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di opere pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 concernente l'operatività delle disposizioni di cui all'art. 55, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente gli adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione di Governo;

Visto il proprio decreto 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre 2001 - serie generale - n. 255, con il quale è stata conferita al Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte la delega «a condurre le trattative con le regioni Puglia, Basilicata, Abruzzo, Campania e Molise per quanto di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di raggiungere una o più intese preliminari in tema di trasferimento di risorse idriche, individuando le relative infrastrutture necessarie»;

Visto il proprio decreto 26 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 2002 - serie generale - n. 227, con il quale la delega al Sottosegretario di Stato on. Guido Viceconte è stata estesa alle «regioni Sardegna, Sicilia e Calabria per quanto di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al fine di raggiungere una o più intese preliminari in tema di trasferimento di risorse idriche»;

Decreta:

Art. 1.

È conferita all'on. Guido Viceconte la delega all'esercizio delle competenze relative alle materie attribuite alla «direzione generale delle reti» del dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le politiche del personale e gli affari generali.

Le attività delegate si esercitano in conformità alla direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

Nell'ambito dell'area di competenza indicata e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro, l'on. Guido Viceconte è delegato:

alla firma dei relativi provvedimenti di competenza del Ministro;

ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ed atti di sindacato politico ispettivo, quali interrogazioni ed interpellanze;

ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali.

Resta comunque riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti la materia delegata nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2003
Ufficio di controllo atti sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 248

03A05445

DECRETO 18 aprile 2003.

Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689;

Visti in particolare gli articoli 21, 25 e 211 della predetta Convenzione che attribuiscono agli Stati rivieraschi, singolarmente o congiuntamente, la facoltà di adottare misure per salvaguardare la sicurezza della navigazione, assicurare la conservazione delle risorse biologiche del mare, preservare l'ambiente marino e prevenire, ridurre e controllare i fenomeni d'inquinamento del mare e delle coste;

Viste le conclusioni cui sono unanimamente pervenuti i Ministri dei trasporti dell'Unione europea nel corso della 2472ª sessione del Consiglio, tenutasi a Bruxelles il 5 e 6 dicembre 2002 e le analoghe conclusioni del Consiglio dei Ministri dell'ambiente del 9 dicembre 2002, secondo cui il trasporto degli idrocarburi più pesanti deve aver luogo unicamente mediante navi cisterna a doppio scafo e, pertanto, gli Stati membri hanno convenuto sull'opportunità di adottare misure per controllare e limitare, in termini non discriminatori ed in conformità con il diritto internazionale del mare, il traffico operato con navi di età superiore ai quindici anni adibite al trasporto di dette tipologie di prodotti entro le 200 miglia dal loro litorale, in quanto le medesime costituiscono una minaccia per l'ambiente marino;

Viste le conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 che confermano l'impegno dell'Unione europea per rafforzare la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino;

Vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 417/2002 sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio presentata dalla Commissione europea il 20 dicembre 2002, che, prevede, tra l'altro, il divieto di accesso ai porti comunitari per le navi petroliere che trasportano i prodotti petroliferi pesanti più inquinanti;

Visto l'art. 83 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 5 della legge 7 marzo 2001, n. 51, che prevede la facoltà di limitare o vietate il transito e la sosta di navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di ordine pubblico, di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende;

Preso atto del frequente verificarsi di sinistri marittimi che coinvolgono navi cisterna a scafo singolo adibite al trasporto di idrocarburi pesanti, con gravi ripercussioni sull'ecosistema marino e sulle risorse del mare.

Considerato che le coste della penisola italiana ed i mari che la circondano sono particolarmente vulnerabili alle minacce derivanti da sinistri marittimi in cui possano incorrere tali navi, tenuto conto del lentissimo ricambio che caratterizza le acque del bacino del Mediterraneo;

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2003, con il quale, avvalendosi delle facoltà consentite dall'art. 83 del codice della navigazione, come modificato, nelle more dell'adozione delle nuove misure comunitarie di modifica del citato regolamento (CE) n. 417/2002, sono state adottate disposizioni per il divieto di accesso di navi cisterna a scafo singolo nei porti, nei terminali off-shore e nelle zone di ancoraggio nazionali, disposizioni destinate a rimanere in vigore fino alla data di entrata in vigore della predetta normativa comunitaria;

Considerato che il dibattito tecnico svoltosi in sede comunitaria nelle more dell'entrata in vigore del decreto 21 febbraio 2003 ha consentito di pervenire all'elaborazione di una più puntuale definizione ed individuazione delle unità navali da assoggettare alle disposizioni della nuova normativa dell'Unione europea e ad una più chiara definizione delle caratteristiche dei prodotti trasportati oggetto della normativa *in fieri,* così come adottate in sede comunitaria nel corso della sessione del Consiglio dei Ministri dei trasporti del 27 marzo 2003;

Ritenuto di modificare le disposizioni del predetto decreto 21 febbraio 2003 al fine di introdurre le specificazioni di cui al precedente considerato e di sostituirlo con il presente provvedimento, confermandone l'entrata in vigore alla medesima data;

Decreta:

Articolo unico

1. Fino all'entrata in vigore di norme dell'Unione europea di analogo effetto, è vietato l'accesso ai porti, ai terminali off-shore ed alle zone di ancoraggio nazionali delle navi cisterna a scafo singolo di qualsiasi nazionalità — non dotate di tecnologie equivalenti al doppio scafo come definite dalla regola 13.F dell'annesso I alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi del 1973, come modificata dal protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) né conformi alle prescrizioni della vigente regola 13.G del medesimo Annesso — di età superiore ai quindici anni e di portata lorda superiore alle 5.000 tonnellate che trasportano prodotti petroliferi pesanti.

2. Per «prodotti petroliferi pesanti» si intendono:

a) petroli greggi con una densità a 15ºC superiore a 900 kg/m^3;

b) oli combustibili con una densità a 15ºC superiore a 900 kg/m^3 o una viscosità cinematica a 50ºC superiore a 180 mm^2/s;

c) bitume e catrame e relative emulsioni.

3. Del divieto di cui al comma 1 è data informazione a tutti gli Stati parte della Convenzione delle Nazioni unite di Montego Bay sul diritto del mare del 10 dicembre 1982. Analoga comunicazione è data contestualmente all'International Maritime Organization.

4. Il decreto ministeriale 21 febbraio 2003 concernente «Disposizioni recanti il divieto di accesso di alcune navi nei porti nazionali per la salvaguardia della sicurezza della navigazione» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2003 è abrogato.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 4 maggio 2003.

Roma, 18 aprile 2003

Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

03A05628

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 aprile 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 21 marzo 2003, per sciopero del personale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Bergamo in data 21 marzo 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 aprile 2003

Il direttore regionale aggiunto: SACCONE

03A05480

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 16 aprile 2003.

Trasmissione telematica delle dichiarazioni concernenti le comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione e delle dichiarazioni concernenti l'informativa economica di sistema. (Delibera n. 129/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 15 aprile 2003 e, in particolare, nella sua prosecuzione del 16 aprile;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6;

Visto l'art. 1, commi 7 e 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e l'art. 35, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002;

Vista la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, recante «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001 e successive modiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 7, comma 5, e l'art. 36 del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione;

Vista la propria delibera n. 129/02/CONS recante la disciplina dell'informativa economica di sistema, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2002, supplemento ordinario n. 96;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 ed in particolare l'art. 14;

Vista la propria delibera n. 93/03/CONS con la quale il consiglio ha approvato, ai sensi dell'art. 36, lettera *h)*, del regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità, l'ampliamento dell'appalto di servizio per la gestione automatizzata del registro degli operatori di comunicazione;

Considerata la necessità di adeguare i processi di comunicazione delle dichiarazioni alle esigenze di informatizzazione dell'intero sistema del registro e dell'informativa economica di sistema, al fine di garantire l'immediata fruizione, interna ed esterna delle informa-

zioni ivi contenute, assicurando altresì adeguati livelli di sicurezza sull'accesso al sistema di trasmissione e sulla riservatezza dei dati trasmessi;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi;

Delibera:

Art. 1.

Trasmissione telematica dell'informativa economica di sistema

1. Le comunicazioni di cui alla delibera n. 129/02/CONS devono essere trasmesse utilizzando esclusivamente i modelli telematici disponibili all'indirizzo Internet www.roc.infocamere.it

2. In deroga a quanto stabilito dalla delibera n. 129/02/CONS il termine per la trasmissione delle comunicazioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 8 è prorogato per l'anno 2003 al 30 settembre.

Art. 2.

Trasmissione telematica delle comunicazioni annuali al registro degli operatori di comunicazione

1. Le dichiarazioni di cui all'art. 24 del regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione devono essere trasmesse utilizzando esclusivamente i modelli telematici disponibili all'indirizzo Internet www.roc.infocamere.it

2. In deroga a quanto stabilito dall'art. 24 del regolamento per la tenuta e l'organizzazione del registro degli operatori di comunicazione, il termine per la trasmissione dei modelli, è fissato, per l'anno 2003, al 30 settembre. Nei casi in cui la data dell'assemblea che approva il bilancio sia successiva al 1° settembre, la trasmissione dei modelli deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data medesima.

Art. 3.

Registrazione per la trasmissione telematica

1. I rappresentanti legali dei soggetti obbligati alle comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente delibera devono richiedere uno specifico codice di autenticazione per l'accesso alla procedura di gestione dei modelli telematici. Il modulo di registrazione sarà disponibile all'indirizzo www.roc.infocamere.it

Art. 4.

Abrogazione

1. Sono abrogati gli articoli 12 e 13 della delibera n. 129/02/CONS.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell'Autorità: www.agcom.it

2. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Napoli, 16 aprile 2003

Il presidente
CHELI

Il commissario relatore
SANGIORGI

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
Il segretario generale
BOTTO

03A05673

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2003.

Adozione del piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Nodo idraulico di Ivrea. (Deliberazione n. 1/2003).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalità e contenuti del piano di bacino»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'autorità di bacino del fiume Po»;

il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, recante «Approvazione del Piano stralcio delle fasce fluviali»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordi-

namento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

in particolare, l'art. 1, comma 1-*bis* della suddetta normativa, relativo a «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»;

Richiamate:

la propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il «Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali»;

la propria deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995»;

la propria deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

la propria deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate»;

la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po»;

la propria deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)»;

Premesso che:

il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;

l'art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 — come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 — prevede, al comma 6-*ter*, che i Piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo la considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

in attuazione del menzionato art. 17, comma 6-*ter* della legge n. 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del Piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l'altro, l'esigenza di adottare il piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del Piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali» (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al Delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

con deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, questo Comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 183/1989, il progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (di seguito brevemente denominato progetto di PAI). L'ambito territoriale di riferimento di tale progetto di Piano è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta;

successivamente, con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-*ter* della citata legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

il PAI persegue l'obiettivo di garantire al territorio del bacino del fiume Po (costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta) un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi;

il suddetto PAI è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001;

Considerato che:

nell'autunno dell'anno 2000, mentre era in corso la procedura per l'adozione definitiva del PAI, l'ambito fluviale di riferimento di detto Piano stralcio è stato colpito da eventi alluvionali di particolare gravità;

in conseguenza dei suddetti eventi alluvionali, sono state individuate alcune particolari situazioni di criticità (nodi idraulici critici) in relazione alle quali è emersa la necessità di svolgere ulteriori attività di approfondimento e di analisi. Tra i suddetti nodi idraulici critici rientra anche quello relativo al fiume Dora Baltea ad Ivrea;

con la legge di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 279 (legge 11 dicembre 2001, n. 365), è stato introdotto l'art. 1-*bis* di tale decreto, in base al quale il termine perentorio per l'adozione del PAI (originariamente fissato al 30 giugno 2001 dal decreto-legge n. 180/1998) è stato anticipato al 30 aprile 2001;

in considerazione della necessità di contemperare le esigenze di approfondimento emerse in relazione ai citati nodi idraulici critici con il doveroso rispetto della suddetta anticipazione del termine per l'adozione del Piano, l'Autorità di bacino ha stabilito di procedere all'adozione del PAI e, contemporaneamente, di adottare un apposito progetto di integrazione al PAI medesimo, da adottarsi con le procedure di cui all'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed all'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

in relazione ai suddetti nodi idraulici critici, l'Autorità di bacino del fiume Po ha pertanto proceduto ad elaborare un apposito progetto di integrazione, tramite il quale, sulla scorta di alcune attività di approfondimento specifiche, è stata individuata una delimitazione di maggior precisione delle fasce fluviali ed una più puntuale individuazione delle linee di intervento strutturale in corrispondenza dei menzionati nodi idraulici critici;

il progetto di integrazione è stato successivamente presentato al comitato tecnico per l'espressione del parere di competenza nella seduta del 19 aprile 2001;

nel corso di tale seduta del comitato tecnico, la regione Piemonte ha presentato richiesta di integrazione al progetto di Piano in oggetto consegnando specifiche integrazioni cartografiche;

con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI), quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi delle norme richiamate in premessa;

nel corso della medesima seduta, in considerazione delle criticità idrauliche rilevate a seguito dell'evento alluvionale dell'autunno 2000, questo Comitato ha altresì adottato il «progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)» (Deliberazione n. 19/2001);

per quanto riguarda, in particolare, il nodo idraulico di Ivrea, parallelamente alla fase di osservazione e consultazione del Progetto suddetto, questa Autorità di bacino ha avviato (luglio 2001) lo «Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del fiume Dora Baltea da Aymavilles alla confluenza in Po», allo scopo di procedere ad una verifica su scala di maggior dettaglio dell'assetto di progetto del fiume Dora Baltea definito nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico e nel progetto di Piano stralcio di integrazione al PAI;

nell'ambito del suddetto studio di fattibilità, sono state prioritariamente sviluppate le verifiche idrauliche riguardanti il nodo di Ivrea necessarie per la definizione della configurazione di assetto idraulico ottimale del nodo;

i risultati di tali approfondimenti, presentati e trasmessi a tutti gli enti e le amministrazioni interessate, hanno confermato l'assetto del nodo idraulico definito nell'ambito del progetto di Piano stralcio di integrazione, evidenziando altresì, a seguito degli approfondimenti idraulici di maggior dettaglio condotti, la necessità di locali modifiche alla delimitazione delle fasce fluviali;

nell'ambito degli approfondimenti di cui al punto precedente particolare attenzione è stata posta nella valutazione dell'assetto di progetto dell'incile dello scolmatore naturale in prossimità dell'abitato di Fiorano, alla luce delle elevate condizioni di rischio idraulico presenti e della complessità del funzionamento idraulico dello stesso incile. Per tale ambito, in particolare, le verifiche idrauliche condotte hanno evidenziato come l'assetto di progetto, contestualmente alle opere di contenimento dei livelli idrici a difesa di Fiorano, deve prevedere alcuni interventi strutturali (interventi di rimodellamento morfologico del terreno nella zona subito a valle dell'incile) e non strutturali (interventi di mantenimento di un uso del suolo compatibile con i valori di scabrezza di progetto definiti in corrispondenza della stessa area);

la progettazione degli interventi strutturali di rimodellamento morfologico di cui al punto precedente consentirà una più puntuale delimitazione del limite della fascia A all'interno dello scolmatore naturale;

nell'esercizio delle proprie competenze in materia di opere idrauliche, il Magistrato per il Po e la regione Piemonte hanno delegato la provincia di Torino alla realizzazione di gran parte degli interventi strutturali conseguenti all'assetto di progetto del nodo idraulico. L'esecuzione di tali interventi è stata suddivisa in lotti funzionali, fra i quali, in particolare, quello riguardante la sistemazione dell'incile di Fiorano (IV Lotto funzionale) risulta attualmente in fase di progettazione;

l'assetto complessivo del nodo prevede inoltre l'adeguamento di numerose infrastrutture interferenti con i fenomeni di deflusso delle piene, la cui progettazione e realizzazione deve essere coordinata con gli interventi di sistemazione idraulica di carattere strutturale e non strutturale;

in data 2 agosto 2002 si è svolta la Conferenza programmatica sul progetto di integrazione relativamente al nodo idraulico di Ivrea, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge n. 365/2000. In tale sede l'Autorità di bacino ha depositato un documento di sintesi delle attività svolte sul nodo di Ivrea e una rappresentazione cartografica delle fasce fluviali, comprensiva delle modifiche sopra menzionate;

sempre in sede di Conferenza programmatica, la regione Piemonte ha depositato il proprio parere sul progetto di Piano, formulato tenendo conto delle osservazioni di cui all'art. 18 della legge n. 183/1989. Da tale parere emergono in particolare, oltre alla necessità di alcune modifiche locali alla delimitazione delle fasce fluviali di cui al progetto, la necessità di assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, lettera *m)* della legge n. 183/1989, le aree costituenti lo scolmatore naturale della Dora Baltea a valle dell'incile di Fiorano;

sulla base degli esiti della Conferenza programmatica e di una successiva comunicazione del sindaco della città di Ivrea, si ritiene altresì opportuno effettuare nella cartografia di Piano una prima ricognizione di edifici e manufatti comunque esposti a fenomeni di esondazione per la piena di riferimento sulla base dell'assetto di progetto del nodo;

la Conferenza programmatica ha espresso sul Progetto di integrazione, il parere di cui all'art. 1-*bis* della legge n. 365/2000, accogliendo *in toto* le proposte formulate dall'Autorità di bacino e dalla regione Piemonte. Nell'ambito di tale parere, si esprime altresì, da parte degli enti locali partecipanti, la necessità, di adottare lo stralcio del progetto di Piano di integrazione relativo al nodo idraulico critico di Ivrea, indipendentemente dagli esiti delle conferenze programmatiche relative agli altri nodi idraulici critici, alla luce delle progettazioni preliminari degli interventi già in corso;

l'adozione definitiva, da parte di questo Comitato, del «Piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Nodo idraulico di Ivrea», allegato alla presente deliberazione, è conseguente allo svolgimento della procedura disciplinata dal combinato disposto degli articoli 18, commi 1-10 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Acquisito:

il parere favorevole relativo all'allegato «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Nodo idraulico di Ivrea», espresso da parte del Comitato tecnico nelle sedute del 3 dicembre 2002, 11 febbraio 2003 e 20 febbraio 2003;

Ritenuto:

di accogliere la proposta di adottare un'integrazione al PAI relativamente al solo nodo idraulico critico di Ivrea, indipendentemente dagli esiti delle Conferenze programmatiche relative agli altri nodi idraulici critici;

di procedere, pertanto, all'adozione dell'allegato «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Nodo idraulico di Ivrea»;

Per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato istituzionale;

Delibera:

Art. 1.

È adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Nodo idraulico di Ivrea» (di seguito brevemente definito Piano di integrazione), il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa.

Il Piano di integrazione di cui al primo comma si compone dei seguenti elaborati:

1. relazione tecnica;

2. delimitazione delle fasce fluviali relative al nodo idraulico di Ivrea;

3. aggiornamento della vigente scheda relativa al nodo critico di Ivrea, contenuta nell'allegato 1 (Analisi dei principali punti critici - strategie di intervento) all'elaborato 1 del PAI (Relazione generale - relazione di sintesi).

Art. 2.

Nell'ambito della progettazione degli interventi di sistemazione idraulica in corrispondenza dell'incile di Fiorano attualmente in corso, la provincia di Torino è delegata a proporre la ridelimitazione cartografica, in funzione delle scelte progettuali di rimodellamento morfologico delle aree interessate, della fascia *A* in corrispondenza dello scolmatore naturale a valle dell'incile medesimo.

Art. 3.

Nell'ambito della progettazione di cui all'articolo precedente deve essere individuata puntualmente e delimitata cartograficamente, all'interno della fascia *A* come definita a seguito della ridelimitazione di cui al suddetto art. 1, un'area funzionale e di pertinenza delle opere idrauliche in prossimità dell'incile di Fiorano.

Il progetto provvede altresì a stabilire, motivando adeguatamente, se e in che misura tale area debba essere assoggettata a procedure di esproprio per causa di pubblica utilità e/o sottoposta a limitazioni relative all'uso del suolo, ulteriori e più restrittive rispetto a quelle contenute nelle vigenti norme tecniche di attuazione del PAI.

Qualora si ritenga necessario sottoporre l'intero territorio compreso nell'area individuata ai sensi del primo comma o singole porzioni di esso alle limitazioni

relative all'uso del suolo di cui al precedente capoverso, nell'ambito del progetto di cui al comma precedente si deve procedere a:

a) individuare l'area o le aree da sottoporre a dette limitazioni, delimitandole su apposita cartografia da allegare al progetto stesso;

b) definire con apposite disposizioni normative, il contenuto e gli effetti delle limitazioni applicabili a ciascuna delle aree individuate ai sensi della lettera precedente.

Art. 4.

Gli elaborati di progetto contenenti la proposta di ridelimitazione della fascia *A* di cui all'art. 2 nonché gli eventuali elementi normativi e cartografici di cui all'art. 3 dovranno essere trasmessi all'Autorità di bacino, la quale provvederà agli adempimenti eventualmente necessari per l'aggiornamento del Piano.

Art. 5.

Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione dell'allegato Piano di integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, la porzione della fascia *B* compresa fra l'incile di Fiorano ed il ponte sul Rio Ribes in prossimità della strada statale n. 565 è sottoposta a misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge 18 maggio 1989, n. 183, con il contenuto delle disposizioni stabilite dalle norme tecniche di attuazione del PAI con riferimento alla fascia *A*.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del Piano di integrazione adottato con la presente deliberazione e fino all'avvenuto recepimento dei contenuti del progetto ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, sulle aree di cui al comma precedente trovano applicazione, per finalità connesse al buon funzionamento complessivo dello scolmatore naturale, le disposizioni ed i vincoli stabiliti dalle norme tecniche di attuazione del PAI con riferimento alla fascia *A*.

Art. 6.

I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di integrazione al P.A.I., procedono ad una valutazione alla scala locale, in relazione agli usi in atto, delle effettive condizioni di rischio dei manufatti, degli edifici e delle infrastrutture ubicati nelle fasce fluviali, anche sulla base di una prima ricognizione effettuata sulla cartografia di Piano, e individuano adeguate misure non strutturali di mitigazione, ivi comprese quelle di cui all'art. 40 delle norme tecniche di attuazione del PAI.

Art. 7.

L'allegato Piano di integrazione al PAI è attuato attraverso appositi programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 ss. della legge 18 maggio 1989, n. 183.

I Programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità di cui al Piano di integrazione medesimo.

Al fine di coordinare la progettazione e realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica e quelli di adeguamento delle infrastrutture interferenti, il segretario generale dell'Autorità di bacino istituisce un comitato per il coordinamento degli interventi del nodo critico di Ivrea, di cui fanno parte, oltre alla stessa Autorità di bacino del fiume Po, l'AIPO, la regione Piemonte, la provincia di Torino e tutti gli ulteriori soggetti proprietari delle infrastrutture interferenti o delegati alla progettazione e realizzazione degli interventi strutturali di sistemazione idraulica del nodo.

Con l'atto istitutivo del Comitato sono definite le attività di coordinamento di competenza del Comitato medesimo e le modalità relative al loro svolgimento.

Parma, 25 febbraio 2003

Il Presidente: MATTEOLI

Il segretario generale: PRESBITERO

03A05564

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2003.

Adozione del piano stralcio di integrazione al piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in regione Piemonte (Nodo idraulico di Casale Monferrato). (Deliberazione n. 2/2003).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalità e contenuti del piano di bacino»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po»;

il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, recante «Approvazione del Piano stralcio delle fasce fluviali»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

in particolare, l'art. 1, comma 1-*bis* della suddetta normativa, relativo a «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»;

Richiamate:

la propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il «Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali»;

la propria deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali, in attuazione della deliberazione del Comitato istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995»;

la propria deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

la propria deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e adozione delle misure di salvaguardia per le aree perimetrate»;

la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico per il bacino idrografico di rilievo nazionale del fiume Po»;

la propria deliberazione n. 19 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)»;

Premesso che:

il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;

l'art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6-*ter*, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo al considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

in attuazione del menzionato art. 17, comma 6-*ter* della legge n. 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l'altro, l'esigenza di adottare il piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali» (di seguito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

con deliberazione n. 1 dell'11 maggio 1999, questo Comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1 della legge n. 183/1989, il progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (di seguito brevemente denominato progetto di PAI). L'ambito territoriale di riferimento di tale progetto di Piano è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del delta;

con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-*ter* della citata legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493;

il suddetto PAI è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001;

Considerato che:

nell'autunno dell'anno 2000, mentre era in corso la procedura per l'adozione definitiva del PAI, l'ambito fluviale di riferimento di detto Piano stralcio è stato colpito da eventi alluvionali di particolare gravità;

in conseguenza dei suddetti eventi alluvionali, sono state individuate alcune particolari situazioni di criticità (nodi idraulici critici) in relazione alle quali è emersa la necessità di svolgere ulteriori attività di approfondimento e di analisi, allo scopo di consentire una delimitazione di maggiore precisione delle fasce fluviali ed una più puntuale individuazione delle linee di intervento strutturali. Tra i suddetti nodi idraulici

critici rientra anche quello relativo al tratto di fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro (nodo idraulico di Casale);

con la legge di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 279 (legge 11 dicembre 2001, n. 365) è stato introdotto l'art. 1-*bis* di tale decreto, in base al quale il termine perentorio per l'adozione del PAI (originariamente fissato al 30 giugno 2001 dal decreto-legge n. 180/1998) è stato anticipato al 30 aprile 2001;

in considerazione della necessità di contemperare le esigenze di approfondimento emerse in relazione ai citati nodi idraulici critici con il doveroso rispetto della suddetta anticipazione del termine per l'adozione del Piano, l'Autorità di bacino ha stabilito di procedere all'adozione del PAI e, contemporaneamente, di adottare un apposito Progetto di integrazione al PAI medesimo, da adottarsi con le procedure di cui all'art. 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ed all'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365;

in relazione ai suddetti nodi idraulici critici, l'Autorità di bacino del fiume Po ha pertanto proceduto ad elaborare un apposito Progetto di integrazione, tramite il quale, sulla scorta di alcune attività di approfondimento specifiche, è stata individuata una delimitazione di maggior precisione delle fasce fluviali ed una più puntuale individuazione delle linee di intervento strutturale in corrispondenza dei menzionati nodi idraulici critici;

per quanto riguarda, in particolare, il nodo idraulico di Casale, il Progetto è stato sviluppato sulla scorta degli elementi conoscitivi derivanti dallo studio realizzato da questa Autorità di bacino sul tratto di fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Tanaro, intitolato «Verifica ed eventuale aggiornamento degli studi e della progettazione di fattibilità della sistemazione idraulica con particolare riguardo alla criticità rappresentata dal nodo di Casale»;

il progetto di integrazione è stato successivamente presentato al comitato tecnico per l'espressione del parere di competenza nella seduta del 19 aprile 2001;

nel corso della seduta del 26 aprile 2001, contestualmente all'adozione del PAI, in considerazione delle criticità idrauliche rilevate a seguito dell'evento alluvionale dell'autunno 2000, questo Comitato istituzionale ha altresì adottato il «Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) adottato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989 (integrazione n. 1: nodo idraulico di Ivrea, Po piemontese da confluenza Sangone a confluenza Tanaro, Po lombardo da S. Cipriano Po ad Arena Po)» (deliberazione n. 19/2001);

in data 6 dicembre 2002 si è svolta la Conferenza programmatica sul progetto di integrazione relativamente al tratto del fiume Po compreso tra confluenza Dora Baltea e confluenza Tanaro, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge n. 365/2000. Nel corso della seduta, la regione Piemonte ha illustrato i contenuti del proprio parere sul Progetto (D.G.R. n. 109 - 7871) e sulle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183/1989;

la Conferenza programmatica si è conclusa con l'espressione di un parere favorevole sul Progetto di Piano, nonché sulle modifiche ed integrazioni allo stesso derivanti dal parere espresso dalla regione Piemonte e riguardanti, in particolare, la delimitazione delle fasce fluviali e l'individuazione di aree di laminazione;

la stessa regione ha altresì proposto l'inserimento di un'area a rischio idrogeologico molto elevato in comune di Verrua Savoia, in corrispondenza del territorio della fascia *C* delimitato con segno grafico indicato come «limite di progetto tra la fascia *B* e la fascia *C* nelle tavole grafiche del PAI;

ai sensi dell'art. 49 delle norme tecniche di attuazione del PAI, la suddetta area risulta classificabile come zona B-Pr e, pertanto, potenzialmente interessata da inondazioni per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o uguale a 50 anni;

tra gli interventi necessari per la mitigazione delle condizioni di rischio idraulico in corrispondenza del comune di Trino Vercellese è prevista la demolizione della traversa di derivazione una volta che l'attuale concessionario abbia rinunciato alla concessione medesima;

sulla base degli esiti della Conferenza programmatica, si ritiene altresì opportuno effettuare nella Cartografia di Piano una prima ricognizione di edifici e manufatti comunque esposti a fenomeni di esondazione per la piena di riferimento sulla base dell'assetto di progetto del nodo;

in conseguenza dello svolgimento della procedura disciplinata dal combinato disposto degli art. 18, commi 1-10 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, si rende necessaria, da parte di questo Comitato, l'adozione definitiva del Piano stralcio di integrazione al PAI, allegato alla presente deliberazione;

Acquisito:

il parere favorevole relativo al Piano di integrazione allegato alla presente deliberazione espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 20 febbraio 2003;

Ritenuto:

pertanto di procedere all'adozione dell'allegato «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in regione Piemonte (Nodo idraulico di Casale Monferrato)» per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato istituzionale;

Delibera:

Art. 1.

È adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, il «Piano stralcio di integrazione al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) - Fiume Po da confluenza Dora Baltea a confluenza Sesia in

regione Piemonte (Nodo idraulico di Casale Monferrato)» (di seguito definito brevemente Piano di integrazione), il quale è allegato alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa.

Il Piano di cui al primo comma si compone dei seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica;

2. Delimitazione delle fasce fluviali sul fiume Po da Dora Baltea a Sesia in regione Piemonte;

3. Cartografia di perimetrazione di un'area classificata come Zona B-Pr (area a rischio idrogeologico molto elevato ai sensi dell'art. 49 delle NTA del PAI) in comune di Verrua Savoia.

Art. 2.

L'elaborato 3 del Piano di integrazione, adottato ai sensi dell'articolo precedente, costituisce integrazione dell'allegato 4.1 dell'elaborato 2 del PAI (Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - inventano dei centri abitati montani esposti a pericolo).

Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del citato Piano di integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, l'area perimetrata come Zona B-Pr nel suddetto elaborato 3 è sottoposta a misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge 18 maggio 1989, n. 183, limitatamente alle prescrizioni contenute nel Titolo IV delle norme tecniche di attuazione del PAI.

Art. 3.

Con riguardo ai territori perimetrati come «aree di laminazione» nell'elaborato 2, recante «Delimitazione delle fasce fluviali sul fiume Po da Dora Baltea a Sesia in regione Piemonte», l'Autorità di bacino del fiume Po è tenuta a svolgere uno studio di fattibilità degli interventi di sistemazione idraulica, il quale, in particolare, definisca nel dettaglio progettuale la fattibilità delle nuove aree di laminazione.

Ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contrc presumibili effetti dannosi di interventi antropici, fino all'approvazione di una variante di Piano conseguente agli approfondimenti di cui al comma precedente e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale*, alle aree di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui alle norme tecniche di attuazione del PAI relative alla fascia *A*.

Art. 4.

Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del Piano di integrazione e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, le aree di cui all'articolo precedente sono altresì sottoposte a misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge 18 maggio 1989, n. 183, di contenuto analogo alle disposizioni di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

I comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano di integrazione al P.A.I., procedono ad una valutazione alla scala locale, in relazione agli usi in atto, delle effettive condizioni di rischio dei manufatti, degli edifici e delle infrastrutture ubicati nelle fasce fluviali, anche sulla base di una prima ricognizione effettuata sulla cartografia di Piano, e individuano adeguate misure non strutturali di mitigazione, ivi comprese quelle di cui all'art. 40 delle norme tecniche di attuazione del PAI.

Art. 6.

L'allegato Piano di integrazione al PAI è attuato attraverso appositi programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 ss. della legge 18 maggio 1989, n. 183.

I programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità di cui alla variante medesima.

Al fine di coordinare la progettazione e realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica e quelli di adeguamento delle infrastrutture interferenti, il segretario generale dell'Autorità di bacino istituisce un comitato per il coordinamento degli interventi del nodo critico di Casale Monferrato, di cui fanno parte, oltre alla stessa Autorità di bacino del fiume Po, l'AIPO, la regione Piemonte, le province territorialmente interessate e tutti gli ulteriori soggetti proprietari delle infrastrutture interferenti o delegati alla progettazione e realizzazione degli interventi strutturali di sistemazione idraulica del nodo.

Con l'atto istitutivo del Comitato sono definite le attività di coordinamento di competenza del Comitato medesimo e le modalità relative al loro svolgimento.

Art. 7.

Le amministrazioni competenti ai sensi di legge definiscono le modalità e i tempi necessari per il ripristino dell'alveo e delle sponde demaniali, compresa la demolizione della traversa di derivazione in comune di Trino Vercellese, a seguito della rinuncia della concessione da parte dell'attuale titolare della stessa.

Art. 8.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

Parma, 25 febbraio 2003

Il Presidente: MATTEOLI

Il segretario generale: PRESBITERO

03A05564-*bis*

DELIBERAZIONE 25 febbraio 2003.

Adozione di variante del piano stralcio delle fasce fluviali (art. 17, comma 6-*ter* e art. 18, comma 10, della legge 18 maggio 1989, n. 183). Fiume Tanaro compreso nel tratto fra Alba e Canove. (Deliberazione n. 5/2003).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Visto:

la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, relativo a «valore, finalità e contenuti del piano di bacino»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Po»;

il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare, l'art. 1 della suddetta normativa, relativo a «Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998, recante «Approvazione del Piano stralcio delle fasce fluviali»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998, recante «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180»;

il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante «Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

in particolare, l'art. 1, comma 1-*bis* della suddetta normativa, relativo a «Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio»;

Richiamate:

la propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, con cui questo Comitato ha approvato il «Programma di redazione del Piano di bacino del Po per stralci relativi a settori funzionali»; La propria deliberazione n. 26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio delle fasce fluviali in attuazione della deliberazione del Comitato istituzionale n. 19 del 9 novembre 1995»;

la propria deliberazione n. 3 del 16 marzo 2000, con cui questo Comitato ha adottato il «Progetto di variante del Piano stralcio delle fasce fluviali in premessa specificato (di seguito «Progetto di variante»);

la propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, con cui questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico»;

Premesso che:

il territorio del bacino del fiume Po costituisce un bacino idrografico di rilievo nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183;

l'art. 17 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183 - come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 - prevede, al comma 6-*ter*, che i piani di bacino idrografico possano essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che devono costituire fasi interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello stesso articolo, garantendo al considerazione sistemica del territorio e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 è stata costituita l'Autorità di bacino del fiume Po;

in attuazione del menzionato art. 17, comma 6-*ter* della legge n. 183/1989, questo Comitato, con propria deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995, ha approvato un programma di redazione del piano di bacino del fiume Po per stralci relativi a settori funzionali individuando, tra l'altro, l'esigenza di adottare il piano stralcio relativo all'assetto idrogeologico, in relazione allo stato di avanzamento delle analisi propedeutiche alla redazione del piano di bacino ed alle priorità connesse alla necessità di difesa del suolo, determinatesi anche in conseguenza ai gravi eventi alluvionali degli ultimi anni;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1998 è stato approvato il «Piano stralcio delle fasce fluviali» (di seguito definito PSFF), il quale ha delimitato e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta del Po fino al delta, e degli affluenti emiliani e lombardi limitatamente ai tratti arginati;

l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267 dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale adottino Piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico,

redatti ai sensi del comma 6-*ter* dell'art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico e la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia, nonché le misure medesime;

con propria deliberazione n. 3 del 16 marzo 2000, questo comitato ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 183/1989, un Progetto di variante del PSFF costituito dai seguenti elaborati:

n. 2 tavole grafiche alla scala 1:25.000 di delimitazione delle fasce fluviali (tav. 193; sez. IV e tav. 194; sez. I);

relazione;

il Progetto di variante ha interessato i comuni di Alba, Barbaresco, Castagnito, Guarene, Magliano Alfieri e Neive lungo l'asta del fiume Tanaro e Sezzadio sul fiume Bormida;

dell'adozione del Progetto di variante è stata data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 2000 e nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte (B.U.R.);

nell'ambito della procedura di cui all'art. 18 della legge n. 183/1989, la regione Piemonte, con DGR n. 58 - 2064 del 22 gennaio 2001, ha espresso parere favorevole sul Progetto di variante del PSFF limitatamente alla modifica apportata alla delimitazione delle fasce fluviali sul fiume Bormida in comune di Sezzadio;

di conseguenza, con propria deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2001, questo Comitato istituzionale ha adottato, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della citata legge n. 183/1989, la «Variante di Piano stralcio delle fasce fluviali» relativamente al tratto del fiume Bormida in comune di Sezzadio;

con propria deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001 questo Comitato ha adottato il «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico» (di seguito brevemente definito PAI) quale stralcio del Piano di bacino del fiume Po ai sensi dell'art. 17, comma 6-*ter* della citata legge n. 183/1989, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493, nonché dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365;

l'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del delta;

il PAI ha esteso, tra l'altro, la delimitazione e la normazione delle fasce fluviali contenuta nel PSFF ai corsi d'acqua della restante parte di bacino del Po, non compresa nel PSFF medesimo;

l'art. 9, comma 2 della deliberazione n. 18/2001 ha stabilito che le disposizioni relative alle fasce fluviali contenute nelle norme tecniche di attuazione del PAI integrano quelle contenute nel PSFF e, in caso di incompatibilità, prevalgono su queste ultime;

il PAI è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001;

Considerato che:

in data 8 aprile 2002, la regione Piemonte ha proposto alla Conferenza programmatica (indetta ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, introdotto dalla legge di conversione 11 dicembre 2000, n. 365) una modifica rispetto al Progetto di variante del Piano stralcio per le fasce fluviali adottato con la deliberazione di questo Comitato istituzionale n. 3/2000, consistente nell'inserimento di due limiti di progetto tra la fascia *B* e la fascia *C*, a difesa dell'area industriale di Castagnito e dell'abitato di S. Pietro;

nella medesima sede, la regione Piemonte ha altresì proposto l'individuazione di tre aree a rischio idrogeologico molto elevato, ad integrazione dell'Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (elaborato 2 del PAI);

la Conferenza programmatica ha espresso parere favorevole rispetto al Progetto di variante, come modificato ed integrato a seguito delle suddette proposte della regione Piemonte;

nella redazione della suddetta versione definitiva si è, tra l'altro, tenuto conto del parere sul lotto 2/3B e 2/4 dell'Autostrada Asti-Cuneo, nel tratto Govone-Guarene, depositato dall'Autorità di bacino in sede di Conferenza di servizi tenutasi il 18 dicembre 2000;

tramite il suddetto parere, in particolare, è stato richiesto all'Ente nazionale per le strade di integrare la valutazione di compatibilità con una zonizzazione di dettaglio che fornisse localmente il quadro dei diversi livelli di pericolosità e di rischio;

ai fini della redazione definitiva di cui sopra si è pertanto tenuto conto degli approfondimenti idraulici integrativi contenuti nella verifica di cui al punto precedente, prodotta nel settembre 2001 dall'Ente nazionale per le strade, ed in particolare dell'analisi di compatibilità idraulica del tratto autostradale interagente con il territorio comunale di Castagnito;

la suddetta analisi ha, infatti, evidenziato la presenza di interferenze fra le infrastrutture autostradali sopra menzionate e le condizioni di pericolosità idraulica per la piena di riferimento in corrispondenza degli ambiti edificati compresi tra le infrastrutture stesse ed il corso d'acqua;

l'adozione definitiva dell'allegata Variante al PSFF da parte di questo Comitato è conseguente allo svolgimento della procedura disciplinata dal combinato disposto dell'art. 18, commi 1-10 della legge n. 183/1989 e dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365;

Acquisito:

il parere favorevole relativo all'allegata variante del PSFF, espresso da parte del Comitato tecnico nella seduta del 20 febbraio 2003;

Ritenuto:

di adottare la variante al PSFF allegata alla presente deliberazione;

per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto, questo Comitato istituzionale;

Delibera:

Art. 1.

È adottata, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la «Variante al Piano stralcio delle fasce fluviali - Fiume Tanaro compreso nel tratto fra Alba e Canove», la quale è allegata alla presente deliberazione come parte integrante e costitutiva della stessa.

La variante di Piano di cui al primo comma si compone dei seguenti elaborati:

1. relazione tecnica;
2. cartografia di delimitazione delle fasce fluviali.

Art. 2.

È adottata altresì, ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, l'integrazione cartografica (pure allegata alla presente deliberazione) relativa alla perimetrazione di tre aree a rischio idrogeologico molto elevato (Integrazione all'elaborato 2 del Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico: «Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici — Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo»).

Dal giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* e fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione della citata «Variante al Piano stralcio delle fasce fluviali - Fiume Tanaro compreso nel tratto fra Alba e Canove» e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, le aree di cui al primo comma sono sottoposte a misure temporanee di salvaguardia, ai sensi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge 18 maggio 1989, n. 183, limitatamente alle prescrizioni stabilite nel Titolo IV delle norme tecniche di attuazione del PAI.

Art. 3.

Le allegate varianti al PSFF ed al PAI sono attuate attraverso appositi Programmi triennali di intervento, ai sensi degli articoli 21 ss. della legge 18 maggio 1989, n. 183.

I programmi di cui al comma precedente sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità di cui alle varianti medesime.

Art. 4.

La presente deliberazione, unitamente alla deliberazione di questo Comitato istituzionale n. 7 del 31 gennaio 2001 e agli allegati relativi ad entrambe, è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) della legge 18 maggio 1989 n. 183.

Art. 5.

Copia della presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

Parma, 25 febbraio 2003

Il Presidente: MATTEOLI

Il segretario generale: PRESBITERO

03A05564-*ter*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Rifiuto di iscrizione di armi nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale n. 557/B-50.2578/C/79 del 20 marzo 2003 è stata rifiutata l'iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo delle armi di seguito riportate.

Fucile semiautomatico «VEKTOR» mod. LM 5 cal. 223 Remington (canna mm 322 con rompifiamma mm 350);

Fucile semiautomatico «VEKTOR» mod. LM 4 cal. 223 Remington (canna mm 460 con rompifiamma mm 487);

Fucile semiautomatico «VEKTOR» mod. R 6 cal. 223 Remington (canna mm 280 con rompifiamma mm 322,5).

Trattasi di armi di evidente derivazione militare per le quali le operazioni di demilitarizzazione apportate non sono state effettuate secondo quanto stabilito dalla circolare 20 settembre 2002, n. 557/B.50106.D.2002, recante le «Nuove disposizioni in materia di demilitarizzazione e disattivazione delle armi da sparo. Principi generali. Legge 18 aprile 1975, n. 110».

03A05451

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto 10 giugno 2002 sono conferite le seguenti ricompense:

Croce d'argento

Al ten. gen. Pasquale De Salvia, nato il 25 ottobre 1938 a Manfredonia (Foggia) con la seguente motivazione: «ufficiale generale in possesso di preclare qualità intellettuali e professionali, si è prodigato senza riserve, in ogni circostanza e con incondizionato impegno, nell'espletamento degli onerosissimi incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quello di comandante della brigata alpina tridentina, di comandante della forza d'intervento rapido, di comandante del 4º Corpo d'armata alpino, di comandante delle truppe alpine e di Capo gruppo di lavoro per la costituzione di un Corpo d'armata proiettabile ad elevata prontezza.

Magnifica figura di ufficiale dalle preclare virtù militari, esempio di straordinaria professionalità che ha servito per oltre quarantatre anni l'Esercito italiano ed il Paese, contribuendo ad accrescerne e rafforzarne il lustro ed il prestigio in ambito internazionale». — Roma, 26 ottobre 2001.

Al ten. gen. Salvatore Sabatino, nato il 19 ottobre 1938 a Salice Salentino (Lecce) con la seguente motivazione: «ufficiale generale in possesso di spiccate capacità intellettuali e professionali, dotato di non comuni qualità umane e morali, si è prodigato senza riserve, in ogni circostanza, nell'espletamento degli onerosissimi incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quello di comandante della Brigata meccanizzata «Pinerolo», di comandante della scuola di fanteria e cavalleria, di capo di Stato maggiore del comando forze terrestri alleate del sud europa, di comandante della regione militare nord-est e di comandante della regione militare nord.

Ufficiale dalle preclare qualità militari, esempio di straordinaria professionalità che ha servito per oltre quarantaquattro anni l'Esercito italiano ed il Paese, consolidandone l'immagine e contribuendo ad accrescerne il lustro ed il prestigio». — Roma, 26 ottobre 2001.

Al ten. gen. Giuseppe Orofino, nato il 7 luglio 1938 a Trieste con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di spiccate capacità intellettuali e professionali nonché di un bagaglio culturale di particolare valenza, ha saputo gestire e risolvere, in ogni circostanza, le molteplici problematiche connesse con gli alti incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quello di comandante della Scuola di applicazione e di comandante del Comando operativo di vertice interforze.

Professionista di spicco, è sempre riuscito, con la sua straordinaria motivazione ed il suo eccezionale spirito di abnegazione, ad esercitare una fortissima azione carismatica e di sprone nei confronti del personale dipendente.

Chiaro esempio di radicato senso del dovere e di elette virtù militari, nonché limpida figura di uomo e di ufficiale che ha servito per oltre quarantaquattro anni l'Esercito Italiano ed il Paese, contribuendo ad accrescerne e rafforzarne il lustro ed il prestigio in ambito internazionale». — Roma, 26 ottobre 2001.

Al ten. gen. Nicola Vozza, nato il 28 febbraio 1938 a Taranto con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di non comuni doti umane, rare capacità intellettuali e professionali, dotato di eccezionale carisma, ha saputo gestire e risolvere, in ogni circostanza, tutte le problematiche connesse con gli alti incarichi a lui affidati tra i quali emergono quello di comandante della Brigata meccanizzata «Trieste», di capo del IV reparto dello Stato maggiore Esercito ed ispettore logistico, di comandante della regione militare meridionale e di ispettore delle armi.

Magnifica figura di ufficiale, sorretto da elevatissime motivazioni che ha servito per oltre quarantaquattro anni l'esercito italiano ed il paese, contribuendo ad accrescerne e rafforzarne il lustro ed il prestigio». — Roma 10 giugno 2002

Al ten. gen. Carlo Ciacci, nato il 30 gennaio 1938 a Palmanova (Udine) con la seguente motivazione: «Ufficiale generale in possesso di spiccate capacità intellettuali e professionali, dotato di eccezionale carisma, si è prodigato senza riserve, in ogni circostanza, nell'espletamento degli onerosissimi incarichi da lui ricoperti, tra i quali emergono quello di comandante delle Forze terrestri e coordinatore generale dell'operazione "Pellicano", di comandante del 5° Corpo d'armata, di comandante del 1° comando delle Forze di difesa e di ispettore delle scuole dell'Esercito.

Limpida figura di ufficiale che ha servito per oltre quarantadue anni l'Esercito italiano ed il Paese, contribuendo ad elevarne l'immagine e ad accrescerne e rafforzarne il lustro ed il prestigio anche in ambito internazionale». — Roma, 31 gennaio 2001.

Da 03A04623 a 03A04627

REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Edilambiente piccola soc. coop. a r.l.», in Terlago

Con deliberazione n. 311 del 24 marzo 2003, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Edilambiente piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Terlago, via Castel, 1/A ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2540 del codice civile, e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nominando il liquidatore nella persona del dott. Massimo Frizzi, con studio in Trento, piazza Mosna, 35.

03A04693

COMUNE DI ONORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Onore (provincia di Bergamo) ha adottato, il 1° marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, *(Omissis)* l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 2003, che sarà applicata in questo comune indistintamente per tutti i soggetti passivi, nella misura del 5,50 per mille;

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05452

COMUNE DI OSPEDALETTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ospedaletto (provincia di Trento) ha adottato, il 28 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di fissare, *(Omissis)*, per l'anno 2003, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dall'art. 8, secondo, terzo e quarto comma, della legge 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m., la detrazione spettante per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, in € 105,00 o comunque fino a concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

03A05453

COMUNE DI PALUZZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Paluzza (provincia di Udine) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille l'aliquota per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. di stabilire in € 103,30 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A05454

COMUNE DI PIOBESI TORINESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Piobesi Torinese (provincia di Torino) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

a) di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

b) di determinare l'aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

c) di confermare in € 120,00 l'importo della detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A05455

COMUNE DI POGGIOFIORITO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Poggiofiorito (provincia di Chieti) ha adottato, il 16 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella misura del 5 per mille;

2) di determinare in € 103,29, nella misura minima fissata dalla legge, la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

03A05456

COMUNE DI PRALORMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Pralormo (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,80 per mille unica, con detrazione per abitazione principale ad € 104,00.

(Omissis).

03A05457

COMUNE DI ROCCABIANCA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Roccabianca (provincia di Parma) ha adottato, il 26 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di rideterminare, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, per l'anno 2003, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e precisamente:

diminuzione al 5,57 per mille dell'aliquota relativa alla prima casa;

conferma al 6 per mille dell'aliquota relativa ai terreni agricoli;

aumento al 7 per mille dell'aliquota, relativo alle altre abitazioni ed alle aree fabbricabili.

(Omissis).

03A05458

COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Giorgio Piacentino (provincia di Piacenza) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003, le aliquote (I.C.I.) nella seguente misura:

aliquota del 4,5 per mille per abitazione principale e relative pertinenze;

aliquota del 5 per mille per fattispecie diversa dall'abitazione principale e pertinenze;

di confermare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale e pertinenze.

(Omissis).

03A05459

COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di San Paolo D'Argon (provincia di Bergamo) ha adottato, il 5 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di applicare per l'anno 2003 le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili di seguito elencate:

aliquota ordinaria del 6,25 per mille;

aliquota per fabbricati appartenenti alle seguenti categorie: gruppo D, C1, C2, C3, A10 del 7 per mille;

aliquota per abitazioni principale 5 per mille;

aliquota per abitazioni locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale 5 per mille;

aliquota alloggi locati ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 431/1998 del 4 per mille;

aliquota alloggi non locati da almento due anni del 7 per mille;

detrazione abitazione principale € 103,29;

detrazione abitazione principale a condizione che i componenti del nucleo familiare non possiedano altre unità immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale € 129,11;

detrazione abitazione principale di soggetti in situazioni di disagio economico e sociale, € 180,76;

€ 8.779,77 per nucleo familiare con un solo componente;

€ 11.878,51 per nucleo familiare con due componenti;

€ 12.911,42 per nucleo familiare con tre componenti;

€ 13.944,33 per nucleo familiare con quattro o più componenti;

i componenti del nucleo familiare non devono possedere altre unità immobiliari adibite ad abitazione su tutto il territorio nazionale.

(Omissis).

03A05460

COMUNE DI SANTA CATERINA ALBANESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Santa Caterina Albanese (provincia di Cosenza) ha adottato, il 21 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con effetto dal 1° gennaio 2003 come segue:

di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

di determinare per l'anno 2003 le riduzioni e le detrazioni d'imposta nella misura che segue: detrazione per abitazione princiale: € 103,29;

di non prevedere ulteriori applicazioni di riduzioni e detrazioni previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

03A05461

COMUNE DI SANTA MARIA NUOVA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Santa Maria Nuova (provincia di Ancona) ha adottato, il 1° marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di confermare per l'anno 2003, *(omissis)*, l'aliquota unica del 5,5 (I.C.I.) da applicarsi nel territorio del comune di Santa Maria Nuova e di confermare, altresi, in euro 142,00 la misura della detrazione per abitazione principale, che viene estesa a quelle abitazioni concesse in uso gratuito a partire in linea retta fino al primo grado;

3) di applicare l'aliquota I.C.I. ridotta al 4,5 per mille ai fabbricati invenduti di proprietà delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione ed alienazione di immobili ai sensi dell'art. 12 del regolamento per la disciplina dell'I.C.I. approvato con atto consiliare n. 89 del 29 dicembre 1998;

(Omissis).

03A05462

COMUNE DI SANT'AGATA BOLOGNESE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sant'Agata Bolognese (provincia di Bologna) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 7 per mille;

2) di determinare un'aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti.

Sono equiparate alle abitazioni principali:

unità immobiliare, appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996);

alloggio regolarmente assegnato dall'ACER (ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4, della legge n. 662/1996);

unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata (ai sensi del decreto legge n. 16/1993 convertito in legge n. 75/1993).

Si considera inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Ai fini della sola applicazione dell'aliquota sono equiparate all'abitazione principale:

l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al secondo grado o ad affini fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro comune per ragioni di servizio e/o lavoro, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per la fruizione dell'aliquota ridotta, con una dichiarazione sostitutiva. Le agevolazioni per equiparazione all'abitazione principale si applicano anche alle relative pertinenze con le modalità previste all'art. 16 del regolamento.

3) di determinare l'aliquota del 5,5 per mille da applicarsi: abitazione locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizza come abitazione principale.

Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota agevolata, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio o mediante presentazione di copia del contratto di locazione.

4) di determinare l'aliquota dello 0,0 per mille da applicarsi:

abitazione locata, a soggetto che la utilizza come abitazione principale, con contratto a canone «concordato» dalle associazioni di categoria ai sensi della legge n. 431/1998;

la sussistenza di tale condizione deve essere segnalata in denuncia ovvero comunicata per iscritto se la denuncia stessa è già stata presentata;

agli immobili di nuova costruzione, da destinarsi ad attività produttive e commerciali, per i primi tre anni di utilizzo a partire dal momento della denuncia di fine lavori del nuovo fabbricato regolarmente denunciato.

Il soggetto interessato attesta la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto per la fruizione dell'aliquota agevolata, mediante presentazione di autocertificazione e copia denuncia di fine lavori.

L'agevolazione non è applicabile:

a) alle imprese che svolgono attività immobiliare in genere;

b) alle imprese che affittano in tutto o in parte immobili di loro proprietà;

c) a privati che affittano a terzi.

5) di determinare la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 114 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero dei dimoranti proprietari.

6) di determinare la detrazione di €155 nei confronti dei: pensionati abitanti nell'unica casa di proprietà, titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 9.000 annui.

La detrazione viene riconosciuta previa consegna di apposita autocertificazione dei dati e requisiti richiesti da presentare entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata relativa all'anno 2003.

7) di determinare la detrazione di € 25 per ogni parte di terreno del consorzio dei partecipanti di Sant'Agata Bolognese, così come previsto dalla convenzione firmata in data 3 agosto 2002 di cui al comma 3 dell'art. 6 del vigente regolamento I.C.I.

8) di dare atto che le autocertificazioni e/o documentazioni previste per usufruire delle agevolazioni di aliquota o detrazioni devono essere presentate entro il 20 dicembre 2003. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste in materia.

(Omissis).

03A05463

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI TORINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sant'Ambrogio di Torino (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:

5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale aree fabbricabili;

6,5 per mille per gli alloggi sfitti;

6 per mille per le aree fabbricabili e tutti gli altri immobili.

Di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in 103,29 richiamando, per l'applicazione, l'art. 5 del regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili approvato.

(Omissis).

03A05464

COMUNE DI SCHIVENOGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Schivenoglia (provincia di Mantova) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota per l'applicazione comunale sugli immobili è la seguente:

a) aliquota ordinaria: 6,20 per mille;

b) aliquota per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o data in uso gratuito a famigliari e entro in primo grado: 5,50 per mille;

c) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unità immobiliari di proprietà di persone ricoverate presso istituti di assistenza: € 113,62;

(Omissis).

03A05465

COMUNE DI SEDRINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sedrina (provincia di Bergamo) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 2003 con le seguenti aliquote differenziate:

per gli immobili adibiti ad abitazione principale aliquota del 5 per mille;

per gli immobili divisi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota del 7 per mille;

(Omissis).

03A05466

COMUNE DI SERRASTRETTA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Serrastretta (provincia di Catanzaro) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Riconfermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e di stabilire quale detrazione per l'abilitazione principale, la somma di € 103,29.

(Omissis).

03A05467

COMUNE DI SERRAVALLE A PO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Serravalle a Po (provincia di Mantova) ha adottato, il 12 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria: 5,60 per mille;

alloggi a carattere abitativo sui quali vengono effettuate ristrutturazioni oppure interventi di manutenzione straordinaria, limitatamente alle unità immobiliari inagibili e inabitabili che non sono inserite nella fascia «B» del piano stralcio fascie fluviali: esenzione (per anni tre dalla data di inizio lavori);

detrazione per la prima casa euro 103,29;

(Omissis).

03A05468

COMUNE DI SOLOFRA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Solofra (provincia di Avellino) ha adottato, il 20 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'imposta comunale sugli immobili (inviata rispetto all'anno 2002) nelle seguenti aliquote:

aliquota ordinaria 5,5 per mille;

aliquota 5,5 per mille per le abitazioni principali;

detrazione abitazione principale euro 103,29;

aliquota 6 per mille (seconde abitazioni - terze abitazioni etc. non locate, comprese quelle tenute a disposizione).

Per abitazione non locate s'intendono quelle senza un contratto di locazione regolarmente registrato.

(Omissis).

03A05469

COMUNE DI SORBOLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Sorbolo (provincia di Parma) ha adottato, il 13 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003, nella misura unica del 5,5 per mille ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

2) di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di non avvalersi della facoltà di applicare aliquote diversificate previste dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996;

4) di confermare per l'anno 2003 l'applicazione della detrazione per abitazione principale fino a euro 154,94 a favore dei cittadini che si trovano in particolari situazioni di carattere sociale secondo i criteri previsti dall'art. 20/*bis* del vigente regolamento per l'applicazione dell'I.C.I. avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 62/1996 nonché dall'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122;

(Omissis).

03A05470

COMUNE DI TEGLIO VENETO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Teglio (provincia di Venezia) ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

2) di fissare in € 124,00 la detrazione spettante per l'abitazione principale a sensi dell'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

3) di elevare, in deroga al precedente punto 2), la detrazione spettante per l'abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1991, a € 258,00 nei seguenti casi:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute da contribuenti che, pur essendo proprietari o titolari di altro diritto reale, sono assistiti dal comune in via continuativa nel corso dell'anno 2003 per stato di indigenza o povertà;

b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei possessori i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni economiche:

nucleo familiare composto da unico componente di età non inferiore ad anni 65 con redditto complessivo inferiore a € 8.500,00;

nucleo familiare composto da due o più componenti di cui almeno uno di età non inferiore ad anni 65 con reddito complessivo inferiore a € 12.000,00.

Il reddito complessivo viene determinato sommando i seguenti redditi:

reddito da lavoro o pensione, compresi assegni sociali, pensioni sociali e di invalidità con esclusione degli assegni per indennità di accompagnamento;

interessi su capitali mobiliari calcolati sulla parte eccedente a € 10.000,00;

20% del patrimonio immobiliare, determinato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con esclusione dell'abitazione principale del possessore.

4) di stabilire che i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione dovranno indicare l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione, nelle forme previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante il possesso dei requisiti per il diritto al beneficio e detta dichiarazione dovrà pervenire all'ufficio tributi, pena la decadenza, entro il mese successivo a quello di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi.

L'amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di richiedere documentazione integrativa, qualora lo ritenga opportuno ed inoltre di eseguire gli accertamenti di legge sulla veridicità della dichiarazione.

(Omissis).

03A05471

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ANCONA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione per i metalli preziosi

Ai sensi del comma 6 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 30 maggio 2002 (Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di indentificazione dei metalli preziosi) si rende noto che le imprese sottoelencate hanno smarrito in data e in luogo imprecisati i punzoni meglio sottospecificati:

Marchio di identificazione assegnato	Denominazione ditta	Sede	Responsabile	Tipologia punzone smarrito
29-AN	Pangrazi Ennio	Osimo Via Bernini, 15	Pangrazi Ennio (Titolare)	N. 1 dritto di 2ª grandezza
37-AN	Camilletti argenterie S.r.l.	Castelfidardo Via Che Guevara, 34/c	Polverini Nazzareno (socio)	N. 1 dritto 2ª grandezza
37-AN	Camilletti argenterie S.r.l.	Castelfidardo Via Che Guevara, 34/c	Polverini Nazzareno (Socio)	N 1 con incavo 2ª grandezza
37-AN	Camilletti argenterie S.r.l.	Castelfidardo Via Che Guevara, 34/c	Polverini Nazzareno (Socio)	N. 1 dritto di 3ª grandezza
43-AN	Italsilver S.r.l.	Osimo via di Jesi, 184	Tronti Fauno (Amministratore)	N. 2 dritti di 2ª grandezza
43-AN	Italsilver S.r.l.	Osimo Via di Jesi, 184	Tronti Fauno (Amministratore	N. 5 dritti di 3ª grandezza
43-AN	Italsilver S.r.l.	Osimo via di Jesi, 184	Tronti Fauno (Amministratore)	N. 2 dritti di 4ª grandezza
153-AN	Niki preziosi S.r.l.	Maiolati Spontini via Jesi, 20	Ruggeri Fabio (Amministratore)	N. 1 dritto di 2ª grandezza
153-AN	Niki preziosi S.r.l.	Maiolati Spontini via Jesi, 20	Ruggeri Fabio (Amministratore)	N. 1 dritto di 3ª grandezza
169-AN	Marga S.r.l.	Castelfidardo via Concia, 16	Carpera Simone (Leg. Rappresentante)	N. 1 dritto di 2ª grandezza
175-AN	Vitopardo Argenti S.p.a.	Osimo Via di Filottrano, 35	Di Bona Umberto (Liquidatore)	N. 1 dritto di 3ª grandezza
175-AN	Vitopardo Argenti S.p.a.	Osimo Via di Filottrano, 35	Di Bona Umberto (Liquidatore)	N. 1 dritto di 4ª grandezza

03A04631

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501100/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77